

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Omaggi — Sunto di petizioni — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti — Approvazione degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 emendati dalla Commissione — Articolo 12 — Emendamento del senatore Cristiani — Adozione dell'emendamento e degli articoli 12, 13 e 14 — Articolo 15 — Emendamento del senatore Stara modificato dal senatore Cristiani — Osservazioni del ministro dei lavori pubblici e dei senatori Alfieri, Cristiani, Siccardi, Stara, Sclopis e Pollone — Invio degli emendamenti alla Commissione — Approvazione degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 — Articolo 21 — Emendamento del senatore Alfieri — Adozione dell'emendamento e degli articoli 21 e 22 — Articolo 23 — Approvazione di un emendamento del senatore Di Collegno Luigi e degli articoli 23, 24, 25 e 26 — Articolo 27 — Emendamenti dei senatori Alfieri e Sclopis — Refezione della proposta sospensiva De Fornari e dell'emendamento Sclopis — Adozione dell'emendamento del senatore Alfieri e degli articoli 27, 28, 29 e 30 — Presentazione di un progetto di legge per soccorrere gli emigrati italiani — Relazione e discussione sul progetto di legge relativo alla Banca nazionale — Parlano il ministro dell'interno e i senatori Alfieri, Sclopis e Blanc — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.
Si legge il processo verbale della tornata precedente.

OMAGGI — SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Suspendo di porre ai voti l'approvazione del processo verbale, non trovandosi ancora il Senato in numero legale.

Intanto do notizia al Senato che si è fatto un omaggio di un esemplare delle lettere di Beauséant, e di alcune copie del progetto della Commissione medico-chirurgica per riforme nella parte legislativa e disciplinare dell'università.

Queste saranno depositate nella biblioteca. Si dà altresì conoscenza delle ultime petizioni giunte al Senato.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

387. Lisa Simone, Gargano Sebastiano, Borelli Giovanni, Audiberti Giuseppe, Talpone, Borelli Pietro rassegnano al Senato alcune loro osservazioni intese a dimostrare la convenienza che il tronco di strada ferrata il quale deve comunicare con Savigliano parta da Cambiano e non da Truffarello secondo che venne deliberato dalla Camera elettiva.

388. Quaglia Giovenale, notaio, da Cortemiglia, propone alcuni emendamenti al progetto di legge per la riorganizzazione della guardia nazionale.

389. Tovaglia Francesco chiede che sia diminuito il prezzo fissato dalla tariffa pel trasporto dei bagagli sulla strada ferrata.

390. Lo stesso, premesse varie considerazioni in ordine agli emigrati, chiede che non sia approvato il nuovo credito di 100 mila lire domandato dal Governo a favore di essi.

PRESIDENTE. Per occupare utilmente il tempo, io propongo al Senato che si dia lettura, intanto, della relazione sull'altro progetto di legge che è all'ordine del giorno e che riguarda lo stabilimento della Banca nazionale...

(Entra un senatore.)

Essendo ora il Senato in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEFINITIVA DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.

PRESIDENTE. La discussione del primo progetto di legge che è all'ordine del giorno si è fermata nell'ultima seduta all'articolo 6, il quale fu approvato.

Viene ora l'articolo 7 di cui do lettura:

(Sono approvati senza alcuna osservazione gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. — Vedi vol. Documenti, pag. 506.)

« Art. 12. La Cassa non è tenuta ad operare il rimborso dei depositi delle divisioni, delle provincie, dei comuni e degli istituti di carità e di beneficenza eseguiti senza determinazione di tempo, se non che due mesi dopo la fattane documentata domanda e mediante la restituzione della cartella avuta dalla Cassa:

« Di tutti gli altri depositi a tempo indeterminato non sarà tenuta alla restituzione che trenta giorni dopo la fattane consimile richiesta.

« Relativamente poi ai depositi eseguiti per un tempo determinato, il loro rimborso si farà dalla Cassa alla scadenza del termine, sempre che vi preceda un avviso dato un mese prima nell'interesse del deponente.

« In difetto di tale avviso s'intenderà il deposito progressivo ancora di anno in anno, ridotto però in tal caso lo interesse alla sola quota di 1/2 per cento minore dell'interesse antecedentemente pagato. »

STARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

STARA. L'articolo 12 del progetto che viene ora in discussione stabilisce le norme secondo le quali la Cassa è tenuta ad operare il rimborso dei depositi, tanto di quelli fatti a tempo indeterminato, quanto di quelli fatti a mora fissa o determinata, e si nell'uno che nell'altro caso prescrive che alla restituzione dei medesimi debba precedere la domanda od avviso preventivo di uno o due mesi acciocchè, in questo intervallo di tempo possa la detta Cassa procurarsi i mezzi di effettuare il rimborso e provvedere ai proprii interessi.

È questa una misura giustissima, senza della quale la Cassa

non potrebbe fare regolarmente l'ufficio suo, ma si troverebbe bene spesso incagliata nelle sue operazioni.

Se non che l'articolo che discutiamo, mentre opportunamente stabilisce le condizioni ed i modi secondo i quali debbe effettuarsi il rimborso, tace poi dell'effetto della seguita domanda ed avviso preventivo concernente al rimborso medesimo, per quanto sia degl'interessi ulteriori delle somme depositate.

Gli è ben vero che i due articoli che vengono in appresso trattano appunto di questa materia degl'interessi delle somme depositate; ma, considerato il tenore dei medesimi, si scorge ch'essi si riferiscono a due soli casi ivi specialmente previsti, e non contemplano tutti gli altri che si possono medesimamente presentare.

Infatti quattro sono i casi nei quali può sorgere il dubbio, se gl'interessi continuino a correre a pro degli interessi ed a carico della Cassa; ed importa che per ciascuno di essi si stabiliscano misure chiare, precise, per le quali i rispettivi diritti ed obblighi siano ben definiti e garantiti.

Il primo caso ha luogo quando il deponente fa la sua domanda, o dà l'avviso preventivo per ottenere il rimborso del deposito, e passato il mese o i due mesi più non si cura di fare la riscossione delle somme depositate, ma lascia trascorrere un tempo più o men lungo prima di presentarsi a ritirare il fatto deposito.

Il secondo caso succede quando, dopo fatta la domanda, o dato l'avviso pel rimborso, e prima che scada il mese o i due mesi di tolleranza, vengono intimato alla Cassa opposizioni o sequestri, i quali non siano ancora risolti alla scadenza del mese, o mesi suddetti in cui il deposito sarebbe rimborsabile.

Il terzo caso si verifica allorchando fu intimata alla Cassa qualche opposizione o sequestro, e ciò non ostante il deponente, nella speranza di vederli presto risolti, fa la sua domanda o dà l'avviso preventivo pel rimborso del deposito; ma poscia non si trova in grado di riscuotere perchè le opposizioni od i sequestri non furono ancora, contro alle sue speranze, risolti, tuttochè già siano trascorsi il mese o i due mesi di tolleranza suddetti.

Il quarto ed ultimo caso è quello in cui siasi intimata alla Cassa qualche opposizione o sequestro il quale, alla scadenza del termine per cui il deposito era stato fatto, non si trovi ancora risolto, ma senza che mai siasi fatta domanda, o dato l'avviso pel rimborso della somma depositata.

Voi vedete, o signori, che tutti questi diversi casi possono facilmente presentarsi, e che per ciascuno di essi importa che la nuova legge sancisca le norme secondo le quali dovranno essere definiti i rispettivi diritti, ed obblighi della Cassa e delle parti interessate.

Per tutti io vi propongo una risoluzione chiara e precisa, che, mentre toglie di mezzo ogni dubbio, determina in modo giusto ed equo i diritti e gli obblighi sopraddetti.

Sarebbe questo un nuovo articolo che terrebbe luogo del decimoquinto della Commissione, e ch'io vi proporrei nei termini seguenti:

« Dal giorno che per effetto della fatta domanda o del preventivo avviso, vi sia luogo al rimborso del deposito a termini dell'articolo 12, cesserà ogni decorrenza d'interesse sul medesimo, tuttochè per cagione delle opposizioni, sequestri o richiami, di cui negli articoli 12 e 14, non si possa ancora il rimborso effettuare. »

Quando questo mio emendamento incontri il gradimento vostro, o signori, e venga nelle debite forme appoggiato, io mi riservo a darvene quel maggiore sviluppo che potrà es-

sere necessario a dimostrarvene i fondamenti, affinché voi possiate nell'alta vostra saviezza giustamente apprezzarlo, e riconoscendone la convenienza e l'opportunità, coi favorevoli vostri suffragi adottarlo a maggior chiarezza e precisione della nuova legge che state discutendo, e a scioglimento di quei dubbi a cui il progetto, quale vi si presenta, potrebbe per avventura dar luogo.

PRESIDENTE. Crede ella che sia opportuno di far discussione del suo emendamento in questo momento in cui siamo ancora all'articolo 12?

STARA. Siccome ciò si riferisce agli articoli 13 e 14, ho voluto parlare in questo momento, perchè temeva che venuti all'articolo 15 non mi si dicesse che spetta ad articoli già votati. Ma riconosco col signor presidente che la vera discussione dovrebbe essere sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se vuole lasciar libera la discussione di quest'aggiunta allorchando giungeremo all'articolo 15, tanto più che mi pare che i termini su cui andiamo a deliberare niente hanno che non possa conciliarsi coll'emendamento ridotto solamente ad ampliare le disposizioni dell'articolo 15.

Se il Senato ciò stima, passeremo oltre all'esame dell'articolo 15 previa la parola che debbo accordare al senatore Cristiani.

CRISTIANI. Ho domandata la parola per proporre una semplice modificazione di redazione all'ultimo alinea dell'articolo 12, il quale non mi pare molto chiaramente esteso, e sembrami che si sarebbe espresso in modo più evidente sostituendovi alla fine le parole qui appresso. Io leggo l'articolo come mi pare che dovrebbe essere esteso, perchè si capisca meglio il motivo della sostituzione.

« In difetto di tale avviso si intenderà il deposito progressivo ancora d'anno in anno, ridotto però in tal caso del mezzo per cento l'interesse anteriormente pagato. »

Esso mi pare esprimere più chiaramente il concetto delle disposizioni di quel paragrafo.

PRESIDENTE. Vuole avere la bontà di mandarmelo per iscritto?

CRISTIANI. Esso è già scritto.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Cristiani.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Anche il Ministero lo accetta siccome quello che presenta una redazione più precisa e più chiara della stessa disposizione.

PRESIDENTE. Essendo accettato dalla Commissione, non fa d'uopo di domandare se sia appoggiato; per conseguenza, se niuno domanda la parola, lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Chi approva l'articolo 12 con questa modificazione voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 15. Nel caso peraltro in cui venissero intimata alla Cassa opposizioni o sequestri sulle somme in essa depositate, il rimborso non potrà effettuarsi salvo che coll'appoggio dell'atto della loro risoluzione o revoca. »

L'alinea 2 è stato soppresso dalla Commissione.

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISTIANI. Questa discussione si presenterà di nuovo relativamente all'articolo 15 per cui si è fatta riserva dietro la proposta del senatore Stara. Io credo per altro conveniente di chiamare sin d'ora l'attenzione del Senato sul motivo della soppressione fatta dalla Commissione.

Essa ha soppresso questo paragrafo mosso dal principio che

i fondi che restano nella Cassa quando non si è potuto effettuare il rimborso non vi rimangono che a titolo di deposito volontario; io al contrario sarei d'opinione che questi fondi vi rimangano a titolo di depositi giudiziari, di modo che a vece di stabilire che nel caso in cui questi fondi non si potranno restituire in seguito ad opposizione o sequestro, invece di stabilire, dico, che nessun interesse sarà più dovuto, mi pare che converrebbe determinare che da quel giorno gli interessi non saranno più dovuti che alla quota dei depositi giudiziari, cioè a dire alla rata del 3 per cento, ed io avrei proposto un emendamento in questo senso; ma siccome si è sospesa la discussione per l'emendamento Stara, mi riservo di rappresentare quest'emendamento allora quando si discuterà l'articolo 15.

PRESIDENTE. Intanto nulla osta che la prima parte dell'articolo 13, adottata dalla Commissione, si possa votare.

Vot. E il primo alinea?

PRESIDENTE. Il secondo alinea essendo soppresso, pongo ai voti questo primo alinea, che costituisce l'articolo 13.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

La materia contenuta nel secondo alinea sarà oggetto di discussione quando si discuteranno gli emendamenti Stara e Cristiani, e quest'articolo è così ridotto ad un solo paragrafo, perchè sin dall'altro giorno si è presa la determinazione di mettere alla votazione, non il testo della legge ministeriale, ma quello proposto dalla Commissione.

• Art. 14. Venendo a smarrirsi la cartella comprovante un deposito, il deponente dovrà tosto darne avviso o diffidamento all'amministrazione della Cassa con apposita memoria.

• Tale diffidamento sarà inserito per tre volte a dieci giorni d'intervallo nel giornale ufficiale del regno a spese e diligenza di chi lo diede.

• Due mesi dopo simile pubblicazione, se non sarà stato presentato all'amministrazione alcun richiamo, la Cassa sarà validamente esonerata rimborsando a suo tempo l'importare del deposito, dietro la domanda che siate fatta giusta i precedenti articoli, nella quale saranno riferiti e documentati i fatti della denuncia dello smarrimento della cartella e della analoga seguita pubblicazione, ed espresso inoltre l'obbligo di restituire alla Cassa la cartella qualora venga a rinvenirsi per essere in tal caso annullata.

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Mi pare che sia inutile la prima delle due parole *avviso*, perchè nel *diffidamento* si comprende l'*avviso*. E difatti nel ripetere poi che questo *diffidamento* deve essere inserito tre volte nella Gazzetta e notificato al pubblico, mi sembra che si soddisfi a tutto ciò che si può desiderare nell'interesse sia del deponente, sia del pubblico.

DE FORNARI. Anch'io dovrei fare un'osservazione sopra la parola *tosto*, che mi pare veramente inutile perchè l'interesse di dare quest'*avviso* appartiene alla parte che ha smarrito il suo titolo. Imporglielo, e ciò senza sanzione penale, mi pare tutt'affatto inutile. Quindi vuol essere, a parer mio, altresì tolta la parola *tosto*.

PRESIDENTE. Havvi due emendamenti di semplici vocaboli: uno per togliere la parola *avviso*, l'altro per togliere l'*avverbio tosto*.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione non dissente che sia levata la parola *avviso* e la parola *tosto*.

PRESIDENTE. Chi approva queste due soppressioni voglia levarsi.

(Sono approvate.)

Metto ai voti l'articolo 14 così modificato.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 13.

• Art. 13. In nessuno dei casi previsti dalli due articoli precedenti la Cassa sarà tenuta al pagamento degli interessi oltre il termine stabilito pel rimborso.

Qui è il luogo dell'emendamento del senatore Stara.

Domando prima se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Accordo quindi la parola all'autore del medesimo.

STARA. Per dimostrarvi l'opportunità del mio emendamento, e conseguentemente la convenienza dell'adozione del medesimo, io non ho, o signori, che a rassegnare alle savie e profonde vostre considerazioni alcune poche e brevi osservazioni.

Primieramente a me pare (e voi l'avrete con me riconosciuto) che gli articoli del progetto ministeriale e della Commissione non contemplano tutti i casi che si possono presentare in ordine a questa materia degli interessi, cioè circa la continuazione o cassazione della decorrenza dei medesimi. Infatti, tanto gli articoli del progetto, quanto l'unico della Commissione comprendono due soli di questi casi, lasciando inavvertiti tutti gli altri.

Circa questi altri casi possono nascere incertezze e dubbi che parmi troppo opportuno in una nuova legge il risolvere e il dissipare.

In secondo luogo il mio emendamento abbraccia tutti i casi possibili e contingibili che possono presentarsi in ordine a questa materia degli interessi in fatto di deposito, e per conseguenza va all'incontro di ogni dubbietà che potesse ancora insorgere, avuto riguardo agli articoli del progetto ministeriale ed all'unico della Commissione. In terzo ed ultimo luogo poi, la risoluzione che io vi propongo (se mal non m'avviso) pare sia più consentanea ai principii di equità e di giustizia da cui è regolata questa materia degli interessi. Infatti il primo caso da me proposto è quello di un deponente che dopo di aver fatto la domanda o dato l'avviso pel rimborso, non si curi più di riscuoterlo, o lasci trascorrere un termine più o meno lungo. Saranno o non saranno dovuti gli interessi anche dopo trascorso il mese od i due mesi che l'articolo 12 stabilisce per poter riscuotere il deposito? Secondo il mio emendamento è proposto che gli interessi non siano in questo caso più dovuti, e la ragione è la seguente: quando il deponente domanda la restituzione, o dà avviso per la restituzione della somma depositata, la Cassa deve sempre avere in pronto la suddetta somma che è stata richiesta. Questa somma riesce dunque improduttiva, e tale improduttione è effetto dell'avviso dato dal deponente, è imputabile al fatto suo. È dunque giusto che la cessazione degli interessi da quel momento sia a suo carico, nella stessa guisa in cui succede in casi ordinari che un debitore abbia preparata la somma e che non si riscuota dal creditore. La Cassa dal momento che ha avuto l'avviso deve avere in pronto la somma, e se l'altro non la riscuote, peggio per lui, esso non ha diritto di esigerne interessi, e la Cassa non deva esser tenuta a pagarne. Il secondo caso è quello in cui è fatta la domanda per la restituzione del deposito; prima che scadano uno o due mesi avvengono sequestri od opposizioni; intanto succede la scadenza d'uno o di due mesi, ed i sequestri o le opposizioni non sono risolti.

Dal dì della scadenza dell'uno o dei due mesi sarà ancor dovuto l'interesse ad deponente? Per la ragione succennata io credo che non gli spettino gli interessi, e che per conseguenza la Cassa debba esserne esonerata dal pagamento.

Il deponente ha posto in obbligo la Cassa di tenere in serbo questa somma, la quale ad ogni momento può essere richiesta, anche dopo un mese (perchè ad ogni momento possono cessare le opposizioni o i sequestri); quindi la Cassa non può più disporre di questa somma che le rimane infruttifera. Ciò succede, come ognuno vede, per causa del deponente; dunque la conseguenza dovrà ricadere a di lui carico, deve cessare nella Cassa l'obbligo della retribuzione degli interessi, nel deponente il diritto di poter riscuoterla.

Il terzo caso che si presenta è quando furono dati sequestri o fatta opposizione; quando si tratti di depositi fatti a mora determinata, od a mora indeterminata.

Il deponente ha bisogno di riscuotere questa somma; ei crede nella sua mente di potere nei due mesi che devono precedere il rimborso far risolvere l'opposizione od i sequestri; quindi, a malgrado la già seguita opposizione o sequestri, fa alla Cassa la domanda del rimborso.

Intanto passa il mese, passano i giorni, egli si trova deluso nella sua speranza; credeva in quei due mesi di poter far risolvere le opposizioni, ma, ripeto, esse non sono ancor cessate, e i sequestri non sono sciolti.

Dal giorno della scadenza dei due mesi avrà ancora il deponente ragione ad alcuna riscossione di interessi? Per la ragione già da me discorsa dico che la Cassa non è più tenuta ad alcuna corrisponsione, e che il deponente perde il diritto di farsi pagare ulteriormente gli interessi delle somme depositate. Dico per la medesima ragione che dal momento in cui la Cassa ebbe l'avviso che il deponente vuole riscuotere, essa è obbligata a tenere in pronto quella somma per farne il rimborso; e se il deponente lascia scorrere il termine prefisso senza ricercare il suo danaro, la Cassa, per fatto di lui, trovasi nell'obbligo di tenere infruttifera, improduttiva la somma depositata, nè può trarne verun profitto. La conseguenza di ciò vuol dunque essere riversata a carico del deponente, il quale deve perciò perdere ogni diritto ad ulteriori interessi.

Il quarto ed ultimo caso finalmente si presenta, e mi pare che è assolutamente non contemplato nè negli articoli del Ministero, nè in quello ultimo della Commissione.

Vi ha un deposito o a mora fissa e determinata, o a mora indeterminata. Il deponente, se è per mora indeterminata, non crede doverlo esigere. Quando non lo esige alla scadenza del termine, rinnova il deposito di anno in anno; ma, o perchè non ne abbisogna, o perchè trova bene, trova utile per sè il lasciarlo collocato presso la Cassa, non dà avviso del rimborso; intanto sorgono opposizioni, si intimano sequestri, ma il deponente che non vuole esigere, che vuole che questa somma sia produttiva, non fa, neppure dopo l'intimazione dei sequestri, dopo l'intimazione delle opposizioni, domanda per la restituzione del deposito.

Dal giorno della intimazione del sequestro o della opposizione cesserà, come pare che si vorrebbe inferire a termini del progetto, la decorrenza degli interessi? A me pare di no. Il deponente ha depositato, è in diritto di fare o non fare la domanda, di dare o non l'avviso per il rimborso depositato; finchè questo avviso non è dato la Cassa ha sempre lo stesso obbligo di ritenere, di corrispondere gli interessi al deponente; dunque le parti devono essere rimborsate in medesime condizioni; dunque ancorchè vi sia intimato sequestro od opposizione pel non pagamento, se però il deponente non fa domanda, se non dà avviso per il rimborso, la Cassa deve continuare ad essere obbligata a corrispondere gli interessi, ed il deponente deve continuare ad essere in diritto a riscuotere gli interessi, perchè ambe le parti si trovavano sem-

pre nello stesso stato in cui erano da principio. Lo stato della Cassa quanto a loro non è punto variata, e siccome la Cassa erasi assunto l'obbligo di corrispondere gli interessi, finchè, trattandosi di deposito a mora indeterminata, non vi precedesse l'avviso di due mesi, e di deposito a mora determinata non vi precedesse l'avviso di un mese; siccome queste circostanze non sono variate, si debbono corrispondere gli stessi interessi, e per conseguenza il diritto del deponente non debbe punto essere alterato. Ma a tutti questi casi, come ho avuto l'onore di esporre, provvede il mio emendamento: parmi che esso li definisca tutti in modo equo e giusto secondo i vari principii della materia; quindi io proporrei che fosse dalla saviezza del Senato adottato e surrogato a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Alcuni senatori chiedono che l'emendamento sia letto di nuovo; io lo leggerò, e se ne avrà così più esatta cognizione. (*Vedi sopra*)

CRISTIANI. Adotto pienamente l'emendamento dell'onorevole senatore Stara per due parti, cioè in primo luogo quella parte dell'emendamento il quale provvede al caso nel quale taluno, dopo aver dato il diffidamento alla Cassa che vuol ritirare il suo deposito non si cura poi di effettivamente ritirarlo. In questa prima ipotesi, dal giorno in cui scade il tempo della restituzione, io sono d'avviso che effettivamente il deposito non vada più che il carattere di un deposito volontario, e che conseguentemente nessun interesse debba più corrispondersi. Del pari in secondo luogo io sono anche dell'avviso del senatore Stara relativamente all'ultima ipotesi da esso fatta, quella cioè in cui quando non vi è stato diffidamento, la Cassa debba in questo caso continuare a corrispondere l'interesse convenuto; ma nel caso in cui, dato o no il diffidamento, la restituzione non potesse effettuarsi per il motivo che vi sono state opposizioni o sequestri, in questo caso io credo che i fondi che rimangono nella Cassa vi rimangano propriamente a titolo di deposito giudiziario e non costituiscano un semplice deposito volontario, perchè non è in arbitrio del deponente di ritirare i suoi fondi, come ciò succede per depositi volontari, ma vi ha un'istanza giudiziale, v'ha un giudizio e la restituzione è subordinata alla definizione di questo giudizio, dunque la ritenzione nella Cassa del fondo vi opera tacitamente per effetto giudiziale. Dunque non avendo assunto il carattere volontario che prima non aveva, la Cassa debbe continuare a corrispondere gli interessi non più come li corrispondeva per il deposito antecedente, il quale, secondo i casi, poteva importare l'interesse del 4 o del 3 1/3, ma come un vero deposito giudiziario, cioè solamente del 3. In tale pensiero io aveva steso un emendamento in quel senso, il quale era concepito nei termini seguenti:

« Nei casi in cui in seguito ad opposizioni o sequestri la restituzione dei depositi non potrà effettuarsi al termine stabilito per il rimborso, la Cassa non pagherà più dopo tal termine che l'interesse del 3 per cento come per depositi giudiziari. »

PRESIDENTE. Debbo chiedere al Senato se il sotto-emendamento del senatore Cristiani è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Mi associo all'emendamento del senatore Stara, fuorchè in una porzione del medesimo a cui intendo di fare un sotto-emendamento, e ciò nella mia qualità personale, non come membro della Commissione, perchè anche nella discussione che ebbe luogo in seno alla medesima non sono stato consenziente a tutta la redazione di quest'ar-

lo. Mi associo eziandio al sotto-emendamento del senatore cristiani.

Reporrò dunque il sotto-emendamento che intendo di fare, quale consiste nella soppressione dei due paragrafi ultimi dell'articolo 12. Quanto all'articolo 13 mi associo al sotto-emendamento fattosi dal senatore Cristiani...

PRESIDENTE. Prego il senatore De Fornari di osservare: gli articoli 12, 13 e 14 son già votati; non vi ha perciò luogo ad emendamento sopra di essi. Ora siamo all'articolo 15; ed all'articolo 15 si sostituisce l'emendamento Stara modificato in parte dall'emendamento Cristiani.

DE FORNARI. È appunto allora che ci siamo riservati di discutere ulteriormente.

PRESIDENTE. Si è riconosciuto che gli articoli 12, 13 e 14 potevano benissimo conciliarsi coll'emendamento Stara, per ciò, senza alcuna riserva, furono definitivamente votati.

DE FORNARI. Essendo stato riservato all'articolo 15 di e quelle variazioni...

PRESIDENTE. Non si possono introdurre variazioni negli articoli già votati; ella ebbe a prendere abbaglio.

DE FORNARI. Se non sono più in tempo, desisterò.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione accetta la redazione proposta per l'articolo 15 dall'onorevole senatore Stara, quale è veramente più larga di quella del progetto ministeriale e della Commissione, e contempla alcuni casi che la redazione ministeriale e della Commissione non erano previsti.

Non crederei che potesse egualmente accettare il sotto-emendamento proposto dal senatore Cristiani, perchè la ragione da lui addotta, che un deposito volontario possa divenire deposito giudiziario, non mi sembrerebbe tale da far sì che si dovesse corrispondere un interesse per tali depositi. Il deposito che fu volontario in origine non può essere assimilato ai depositi giudiziari, per cui la Cassa giustamente corrisponde l'interesse del 3 per cento. Quel deposito che era volontario, in origine avrebbe potuto essere rifiutato dalla Cassa, avesse creduto che l'assoggettasse ad un interesse e le casse imbarazzi.

Questo non è giusto, che per la sopravvenienza di un sequestro la Cassa risenta questo detrimento. Esso sarebbe la conseguenza di un fatto a cui la Cassa è estranea.

STARA. Aggiungerò una semplice osservazione in conferma di quanto vien detto dall'onorevole relatore.

Dal momento che vi fu domanda, o vi si è dato avviso per il rimborso, la Cassa non contrae l'obbligo di restituire dopo il mese o dopo i due mesi; ma, soggiunge il senatore Cristiani, è opposizione, vi è sequestro, e non è risolto; dunque la Cassa corrisponderà a chi doveva corrispondere l'interesse.

Ma nel mio emendamento ho previsti questi tre casi, e ho sviluppate le ragioni per le quali io credevo che non fosse la Cassa obbligata a corrispondere verun interesse, il deponente perdesse ogni diritto a questa corrispondenza.

Vero è che dopo la decorrenza del mese o di due mesi non essendo il sequestro ancora risolto, non si fa luogo al rimborso, ma per colpa di chi? Per fatto e colpa di colui che ha un interesse su tale somma. Ma intanto quest'opposizione, questo sequestro, che cosa opera? Che la Cassa debba tener conto e in serbo la somma depositata per restituirla da un momento all'altro in cui, per parte de' creditori o per sentenza del giudice, venga risolto il sequestro.

Dunque, per fatto e colpa del deponente e dell'altra parte interessata, la Cassa si trova in obbligo di tenere infruttifera

e improduttiva la somma depositata, perchè essa può essere richiesta da un momento all'altro in cui il sequestro può essere risolto.

Come mai dunque si potrà obbligare la Cassa a corrispondere ancora un interesse?

Io crederei quindi che non si potesse adottare il sotto-emendamento,

CRISTIANI. Risponderò alle osservazioni dei due onorevoli oratori: osservo circa alla prima della Commissione che essa suppone che i depositi a cui si riferisce la mia proposizione fossero volontari; ora debbo porla in avvertenza che non voglio colpire che i depositi obbligatori. Per i depositi volontari la legge non dà nessuna specie d'interesse, cosicchè non occorre occuparsene. La mia proposizione concerne esclusivamente i depositi, per cui un interesse era pagato dalla Cassa, quindi la conseguenza che i depositi a cui voglio provvedere sono di quelli obbligatori, a mente del progetto che discutiamo, e non i volontari. Dunque non sussiste quella prima obiezione della Commissione. Bensì riconosco il valore dell'obiezione fatta in ultimo luogo dal senatore Stara. Ma aggiungerò che nel mio pensiero la Cassa del deposito non doveva avere l'obbligo di restituire il fondo sequestrato immediatamente dopo la revoca del sequestro o la risoluzione delle operazioni, ma avrebbe avuto trenta giorni per fare quella restituzione; ora, siccome il mio emendamento non conteneva questa dichiarazione, ho stimato bene di fare al medesimo la seguente aggiunta in fine:

« Non sarà, per le medesime, obbligatoria che trenta giorni dopo la revoca del sequestro o la risoluzione delle operazioni. »

A me pare che la disposizione da me suggerita sarebbe molto più equa di quella che si è proposto, e non metterebbe sicuramente la Cassa nella posizione difficile di dover restituire immediatamente il fondo senza avere il respiro di trenta giorni che la legge accorda per i depositi giudiziari.

DE FORNARI. Avendo premesso che io appoggio l'emendamento e l'opinione del senatore Cristiani, avevo dimandato la parola; ma la cedo dopo le ragioni che ha di nuovo esposte lo stesso onorevole senatore con cui vado precisamente d'accordo.

ALFIERI. Io non mi associo pienamente all'emendamento ed all'opinione del senatore Cristiani, e trovo qualche difficoltà ad acconsentire a quanto venne proposto dall'onorevole nostro collega senatore Stara.

Infatti si tratta ora, nel pensiero di chi propone l'emendamento, dei depositi giudiziari, i quali, al momento in cui si farebbe luogo al compenso delle somme depositate verso chi ha ottenuto in suo favore un giudizio, sorgerebbe un'opposizione, un sequestro. Perchè abbia luogo quanto vorrebbe che si facesse il senatore Cristiani, bisognerebbe che si conservasse in questo caso il carattere di deposito giudiziario, poichè non è altrimenti che per le somme depositate in conseguenza dell'ordine delle autorità giudiziarie che si fa luogo alla corrispondenza dell'interesse del 3 per cento. Ora, se questi depositi non conservano il loro carattere primitivo di depositi veramente giudiziari, non rientrando nemmeno fra quegli altri che sono enunciati all'articolo 2, non mi pare vi possa esser luogo a rendere permanente la corrispondenza dell'interesse del tre per cento. Trovo poi che questa stessa ragione debba valere nel caso previsto dall'onorevole senatore Stara, il quale intenderebbe che, quando è stato fatto (se ho bene inteso il suo concetto) un deposito giudiziariamente (volendo in questo momento applicare questa mia osservazione ai depositi giudiziari), se il deponente, dopo aver

fatto deposito, dopo ottenuta la sentenza non si presenta, intenderebbe, mi pare, il senatore Stara, che egli dovesse continuare a conseguire l'interesse del tre per cento. Ora io osservo...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Non ha parlato mai del tre per cento.

ALFIERI. Io accenno quelle cose che parmi abbia dette il senatore Stara.

Ora, per continuare la mia osservazione, faccio quest'ipotesi; supponiamo: vi è un deponente, questo avrà ottenuto un giudizio in favore, dunque il giudizio potrebbe essere verso colui che era in lite verso il deponente stesso; ma suppongasì che il deponente abbia ottenuto sentenza in suo favore; egli, invece di giovare di questa sentenza, farà intimare alla Cassa la restituzione del deposito. Ma egli nulla fa di questo, e nulla facendo vorrebbe il signor senatore Stara che si continuasse, per parte della Cassa la corrisponzione del 3 per cento.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Il 3 per cento è una questione a parte.

ALFIERI. Ora, io dico, se vi è sentenza che abbia definitivamente assegnato l'oggetto in questione, non è più deposito giudiziario, cambia indole, diventa deposito volontario. E per questo è detto che la Cassa non deve corrispondere interesse; dunque, se è vero il principio di chi si opponeva al senatore Cristiani, che non si faccia luogo al pagamento dell'interesse nel caso che egli proponeva, perchè non vestiva più la stessa indole, perchè non sarà nel caso proposto dal senatore Stara, poichè, invece di un deposito giudiziario, data la sentenza, si farebbe luogo ad un deposito volontario? Mi pare adunque che nè l'uno, nè l'altro emendamento sia ammissibile.

PRESIDENTE. La violazione del Senato in questo incidente è alquanto complicata. I due emendamenti non possono serbarsi insieme infatti. Sarebbe perciò conveniente che si votasse dapprima la massima contenuta nel sotto-emendamento Cristiani. Nel caso risulti questa approvata, dovrà l'uno e l'altro emendamento rimandarsi alla Commissione, perchè ne componga un solo articolo le cui parti rispondano l'una all'altra.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho preso la parola per fare una sola osservazione.

Perchè quel deposito che non era obbligatorio lo diventi, ci vorrebbe la condizione che fosse ritirato e poscia riammesso con questa condizione di deposito giudiziario nel qual caso la Cassa avrebbe il vantaggio di usufruire del danaro depositato per sessanta giorni senza pagare l'interesse, e più avrebbe il diritto di esigere un preventivo avviso di due mesi prima di essere tenuta a pagare; ma per convertire il deposito volontario in deposito giudiziario è d'uopo che siffatte condizioni sieno prescritte dalla legge, senza del che, non mi parrebbe giusto questo cambiamento che si fa subire alla natura del depositario.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che sia principio di diritto che il fatto dei terzi non possa mutare la condizione dei contraenti.

Qual era la condizione della Cassa quando riceveva un deposito volontario? Quello di non pagare nessun interesse. Il fatto del sequestro è fatto dei terzi: come dunque questo fatto di un sequestro può mutare o peggiorare la condizione della Cassa?

CRESPIGNI. Il guardasigilli ragiona nell'ipotesi che si tratti di depositi volontari, io ho sempre ragionato nell'ipotesi che si tratti di depositi obbligatori: sono pienamente

con lui d'accordo che, se si trattasse di depositi volontari, siccome la Cassa in questo caso non ha nessun interesse, non vi sarebbe motivo di sorta per cui essa ne dovesse corrispondere sui medesimi, avvenendo un sequestro od un'opposizione, giacchè questa circostanza non cambia la natura volontaria del precedente deposito; ma, come già dissi, ho sempre ragionato nella persuasione che la cessazione degli interessi alla quale la Commissione provvedeva, si applicava a depositi che di loro natura importavano interessi, e così non volontari, come erano quelli degli ultimi paragrafi dell'articolo 12 e dell'articolo 14 di cui la Commissione propose la soppressione, ed ai quali due essa aveva sostituito l'articolo 15. Ora l'articolo 15 si riferiva alla cessazione d'interessi dovuti dalla Cassa, la quale cosa ben prova che il mio emendamento si riferiva ai depositi obbligatori; egli è questo caso solo che io volevo contemplare.

STARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

STARA. La materia mi pare abbastanza grave perchè possa meritare un nuovo e profondo esame della Commissione; io proporrei quindi che ed articolo ed emendamento e sotto-emendamento venissero rimessi alla Commissione perchè ne facesse un nuovo studio, e quindi nella sua saviezza proponesse quella compilazione di un nuovo articolo che potesse soddisfare, secondo i principii di giustizia e di equità, a tutte le esigenze, che dileguasse tutti i dubbi, contemplasse tutti i casi.

SCOPPELLO. Io non so se vado errato, o signori, ma mi pare che la questione si ridurrebbe a tutta la sua semplicità qualora ci fermassimo sulle avvertenze tutte d'ordine giudiziale. Perchè un deposito sia veramente giudiziale conviene che tale sia dichiarato dall'autorità giudiziaria; non basta che la materia per sè stessa cada in litigio; conviene che il deposito sia ordinato dal giudice; se noi partiamo da questo principio dubito che non eviteremo la difficoltà che sorgerà dal fatto della continuazione dell'esistenza di queste somme nella Cassa, le quali stando sempre ferme e sempre che non si aggiunga ulteriore forma speciale di autorità competente, non cambierebbero di natura. Dunque mi pare che partendo dalla base che questi fondi rimangano nella Cassa non caggino natura sino a che con un atto dell'autorità giudiziale loro non si imprima il carattere di veri depositi giudiziari, noi eviteremo la difficoltà della mutazione di qualità; noi allora godremo del beneficio dei sessantun giorni scevri di pagamento d'interesse.

Il deposito volontario diventerà deposito giudiziale per un atto dell'autorità giudiziaria, ma il fatto del litigio non potrà produrre ipso facto la decorrenza dell'interesse.

PRESIDENTE. Era mio intendimento appunto d'invitare il Senato a trasmettere l'emendamento e sotto-emendamento alla Commissione perchè potesse coordinarli; ma parevami ad un tempo che convenisse prima interrogare il Senato sulla massima a seguirsi, anche per norma del lavoro della Commissione; del resto non ho difficoltà, qualora il Senato così deliberi...

DI FOLLONE. (*Interrompendo*) Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI FOLLONE. Se male non m'appongo il signor presidente ha proposto di far votare prima il principio, ossia la massima; ma io osservo che generalmente nei Parlamenti non si votano principii, si votano questioni. Io invece mi unisco a chi vuole si rimandi alla Commissione, la quale ne faccia un minuto e ponderato studio, e riferisca quindi al Senato un rapporto ben particolarizzato sulla convenienza o

no di adottare le proposizioni dei due nostri colleghi senatore Silaro e senatore Cristiani.

ALFIERI. Io tanto più appoggio quello che disse il senatore Di Pollone quanto che, se il Senato rimanda alla Commissione quest'articolo, egli è perchè non ha un'idea chiara o sufficientemente espressa di ciò che cade in discussione; se l'avesse non ci sarebbe difficoltà di andare ai voti, nè sarà poi facile il votare un principio quando la disposizione, invece di essere compresa in corti termini ben definiti, sia rappresentata da una massima. Soventi volte accade, come già ho avuto l'onore di rappresentare al Senato, che quando si tratta di dar formula ad un principio prestabilito, s'incontra a ciò stesso una difficoltà cui difficilmente si può vincere. Io credo per conseguenza che sarebbe miglior partito che quando non v'abbia sufficiente chiarezza nella proposta quistione si rimandi alla Commissione.

MEMBRANTE. Ciò era appunto quello che, come testè accennavo, io mi proponevo di fare; sebbene fosse anche mio desiderio di agevolare alla Commissione il commessole lavoro, stabilendo dapprima il principio contenuto nell'emendamento Cristiani.

Chi crede che l'articolo 18 coll'emendamento e sott'emendamento proposto debba essere rinviato alla Commissione per un nuovo studio, voglia sorgere.

(È approvato.)

(Gli articoli 16, 17 e 18 sono approvati senza contestazione. Vedi vol. Documenti, pag. 607.)

« Art. 19. La quota dell'interesse da corrispondersi sulle somme anticipate sarà fissata per disposizione generale con decreti reali a seconda delle esigenze dei tempi sulla proposta della Commissione delle anticipazioni, sentita la Commissione di vigilanza. Essa non potrà eccedere la ragione legale del 5 per cento.

« L'interesse decorrerà dalla data dei mandati spediti pel pagamento delle rate. »

DE CARDENAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CARDENAS. Mi pare che si potrebbero sopprimere le parole al fine del primo paragrafo del 5 per cento, lasciando sussistere semplicemente queste: *essa non potrà eccedere la ragion legale, la quale, potendo variare, non ci obbligherebbe più a toccare quest'articolo.*

DE AMERIGO, relatore. La Commissione vi aderisce.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Pongo ai voti l'articolo così modificato.

(È approvato.)

« Art. 20. Quest'articolo corrisponde al 18° della relazione ministeriale:

« Le rendite del debito pubblico che saranno come sopra acquistate dovranno essere iscritte a nome della Cassa, e non potranno essere alienate se non in seguito a deliberazione della Commissione di vigilanza. »

(È approvato.)

« Art. 21. Verificandosi per la Cassa un urgente bisogno di fondi, in seguito ad imprevisti rimborsi di depositi, ovvero di ritardi nella restituzione dei prestiti, senza che si possa o convenga supplirvi coll'alienazione di rendite di sua sostanza, la Commissione di vigilanza di cui in appresso autorizzerà l'amministrazione a chiedere un temporario sussidio dal pubblico erario, il quale potrà essere concesso per via di reale decreto. »

Qui la Commissione propone anche le seguenti aggiunte:

« Sinchè la Cassa non abbia verso le finanze un debito eccedente in complesso le lire 200,000.

« I sussidi in eccedenza di questa somma saranno conceduti per legge.

« Il termine del rimborso sarà fissato dalla legge o decreto che autorizzerà il sussidio. »

Se non chiedessi la parola pongo ai voti l'articolo 21.

ALFIERI. Prendendo la parola dichiaro che se fosse stato possibile il non introdurre una simile disposizione nella legge Pavet amato meglio, ma circostanze particolari consigliando di ammetterla, io mi unisco alla Commissione; e quindi non farò difficoltà per l'ammissione dell'articolo medesimo; solo osserverò che è detto (cosa che non fu avvertita prima d'ora) che: « verificandosi un urgente bisogno di fondi in seguito ad imprevisti rimborsi, ecc. ecc.; la Commissione di vigilanza di cui in appresso autorizzerà l'amministrazione a chiedere un temporario sussidio, » ecc.

« Pare che non sarebbe conveniente il far intervenire la Commissione di vigilanza unicamente per obbligarla ad autorizzare, e che sarebbe forse meglio il dire: « L'amministrazione potrà, coll'assenso della Commissione di sorveglianza, chiedere un temporario sussidio dal pubblico erario, da concedersi per decreto reale, » e levare così quel precetto imperativo.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. L'osservazione del senatore Alfieri mi pare certamente da prendersi in considerazione; ma io vorrei sottoporre al Senato una qualche osservazione che avrà il merito della novità. Chi è il miglior giudice dei bisogni della Cassa? Certamente l'amministrazione, che conosce l'entità di quello che ha da soddisfare.

Io crederei quindi che sarebbe miglior partito di lasciare all'amministrazione il decidere quando ha o non ha bisogno di fondi e di fare quella richiesta.

Solo comprendo che vi vuole una guarentigia, cioè che questa domanda non sarà fatta se non in circostanze necessarie ed impellenti. Quindi proporrei di dire che all'amministrazione spetterà il chiedere il temporario sussidio dietro l'avviso, il parere della Commissione di sorveglianza, il che vuol dire che la Commissione di sorveglianza abbia da dare il parere, ma che sta all'amministrazione il chiedere.

DE AMERIGO, relatore. La Commissione di sorveglianza ha anch'essa la sua responsabilità, e per conseguenza deve intervenire non solo per il parere, ma per dare un vero assenso. La responsabilità è divisa tra l'amministrazione propriamente detta, la Commissione delle anticipazioni e la Commissione di sorveglianza; se la Commissione di sorveglianza non potesse dare in questo caso un semplice parere, la sua responsabilità potrebbe essere compromessa.

PRESIDENTE. (Rivolto al senatore Di Pollone) Intendo ella formulare un sott'emendamento per sostituire le parole sentite il parere della Commissione a quelle proposte dal senatore Alfieri?

DI POLLONE. Crederei aver motivo d'insistere, ma ritiro la mia proposizione perchè non incontro l'aggradimento della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'emendamento Alfieri.

(È adottato.)

(Posto ai voti l'articolo 21 per intero così emendato è approvato.)

« Art. 22. La Cassa continuerà ad essere compresa nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, salvo i concerti

coi Ministeri dell'interno e delle finanze, nei casi preveduti dalla presente legge, e continuerà parimente ad essere affidata all'amministrazione del debito pubblico. »

(È approvato.)

• Art. 23. La detta Cassa è sopravvegliata da una Commissione composta:

• Di due senatori e due membri della Camera dei deputati, nominati annualmente dalle rispettive Camere;

• Di due consiglieri di Stato nominati dal Re sulla proposizione concertata dei ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle finanze;

• Di un membro della Camera dei conti deputato dal primo presidente di essa;

• Del presidente della Commissione delle anticipazioni;

• Del direttore generale dell'amministrazione del debito pubblico, amministratore della Cassa;

• La Commissione stessa eleggerà il suo presidente fra i membri che la compongono. »

DI COLLEGGIO LUIGI. Trattandosi di due Commissioni che si nominano in questa legge, pregherei il Senato di vedere se non fosse opportuno, dove dice: *il presidente della Commissione*, di aggiungere: *di cui all'articolo 18*, e ciò per dar maggior chiarezza.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione non ha difficoltà di aderire.

PRESIDENTE. Porrò al voti. . .

DE CARDENAS. Domando la parola sul complesso dell'articolo.

Io vorrei osservare al Senato che siccome in questa Commissione vi sono due membri della Camera elettiva, dato il caso che la Camera venisse disciolta, questa Commissione di cui si tratta non si troverebbe composta di nove membri come vuole la legge, ma invece solamente di sette. Domanderei adunque al Senato se in caso di scioglimento della Camera credesse conveniente che quei due membri restassero in funzione fino alla convocazione della nuova.

DES AMBROIS, relatore. Mi limiterò ad un'osservazione, ed è che quando la Camera si sciogliesse, i due membri non sarebbero più deputati.

PRESIDENTE. Chiedo se dopo l'avuto schiarimento il senatore De Cardenas insiste ancora nel suo emendamento.

DE CARDENAS. Non insisto.

DI POLLONE. Vedo all'articolo 23 che i due senatori debbono essere nominati o scelti dal Senato e i due deputati lo devono essere dalla Camera; vedo quindi che un membro della Camera dei conti è deputato dal primo presidente di essa. Io domando adunque perchè i due consiglieri di Stato dovranno essere designati dal concerto di tre ministri, e quindi designati dal Re, e perchè ad un corpo così rispettabile non sia conferita la stessa facoltà degli altri corpi, i quali designano i due membri che dovranno far parte della Commissione?

DES AMBROIS, relatore. La Commissione ha ammesso questa proposta del Ministero nei termini in cui l'ha concepita e non ha fatto osservazioni contrarie, perchè ha compreso come fosse necessario che intervenissero nella Commissione alcuni membri designati di concerto fra i diversi Ministeri, i quali hanno interesse ed ingerenza nell'amministrazione della Cassa. Ora questi membri era naturale e conveniente che fossero scelti fra i consiglieri di Stato, perchè il Consiglio di Stato riunendo in sé attribuzioni corrispondenti a tutti i dicasteri da cui dipendono i vari rami dell'amministrazione dello Stato, può veramente rappresentare i diversi interessi di cui si tratta.

DI COLLEGGIO LUIGI. Darò alcune spiegazioni in aggiunta a quanto ha detto il signor relatore della Commissione. I tre poteri debbono esercitare un'azione nella sorveglianza di queste cose; ciascheduno dei tre poteri esercita quest'azione con nominare due de' suoi membri. E siccome il potere esecutivo è rappresentato da due consiglieri di Stato, così conviene che sia appunto il capo del potere esecutivo, cioè il Re, sulla proposizione del suo Governo, che abbia a designare que' membri che in questa Commissione debbano rappresentarlo.

PRESIDENTE. Non essendovi proposizione formale, lo pongo ai voti l'articolo 23.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

L'articolo 24 corrisponde all'articolo 22 del progetto ministeriale.

• In ogni mese sarà dall'amministrazione del debito pubblico reso conto alla detta Commissione della situazione della Cassa.

• La Commissione potrà inoltre procedere a tutte quelle verificazioni che crederà necessarie per assicurarsi della esattezza delle scritturazioni e del buon andamento del servizio. »

L'ultimo alinea è stato soppresso.

Se non vi ha osservazioni lo pongo ai voti.

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISTIANI. Avrei una semplice osservazione sulla soppressione proposta dalla Commissione dell'ultimo alinea. Forse il motivo per cui la Commissione si è persuasa a togliere questo paragrafo è stato l'opinione che l'incarico che si affidò alla Commissione di sorveglianza era analogo a quello già dato alla Commissione permanente. Ora mi pare che la Commissione non abbia ben ponderata l'idea di chi dettò quest'alinea. L'estensore del medesimo non volle probabilmente incaricare la Camera di esaminare una cosa già affidata all'esame della Commissione permanente; ma bensì di affidare alla Commissione di vigilanza un'incarico non estraneo ad una missione di controllo, e mi spiego.

Il dire, come nell'articolo, che essa delibererà nella mensile sua tornata sull'impiego da farsi dei fondi, non vuol già dire che la deliberazione debba specificare la destinazione da darsi al fondo A, B, C, onde anticiparlo al comune tale o tale; ma spiega semplicemente che la Commissione di vigilanza determinerebbe ogni mese, per quella concorrente, i fondi in cassa che potrebbero destinarsi ad uso di anticipazione, e ciò allo scopo che la Commissione di vigilanza, esaminando il fondo di cassa, ponderando la probabilità di imminenti rimborsi, adempisse alla sua missione di controllo per facilitare le operazioni posteriori spettanti alla Commissione permanente di provvedere alla distribuzione del fondo da destinarsi ad uso di anticipazioni. In altri termini, io credo che l'estensore dell'articolo non ebbe altro pensiero che quello di porre la Commissione di sorveglianza in grado di dire alla Commissione permanente: voi non potrete autorizzare la destinazione di fondi in anticipazione al di là di una tale o tale concorrente, e di prescrivere che il rimanente restasse in cassa per far fronte alle restituzioni che potrebbero nell'intervallo avvenire.

L'autore dell'articolo forse non si sarà espresso in modo bastantemente chiaro, ed è per questo che avrei suggerito la seguente disposizione: *Essa delibererà nelle mensili sue tornate sulla concorrente per cui i fondi in cassa dovranno essere riservati per far fronte ai rimborsi dei depositi, li*

questo modo si regolerebbe meglio il servizio e si ovvierebbe all'inconveniente che potrebbe succedere qualche volta, qualora la Commissione permanente, senza forse preoccuparsi troppo della possibilità di imminenti e non lontane domande di restituzione, disponga di tutti i fondi in anticipazioni, di modo che non ne rimanessero più a sufficienza per far fronte ai versamenti, così che la Cassa fosse obbligata a ricorrere alla finanza per farsi dare un fondo di sussidio.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Questo era veramente lo spirito secondo il quale era stato introdotto il secondo alinea; il Governo però accettò la soppressione dalla Commissione proposta appunto nella persuasione che sarebbe accordata la facoltà alle finanze di dare quel sussidio; ed allora parve che questo secondo alinea si rendesse di minor importanza, in quanto che in caso di strettezze vi sarebbe sempre il rimedio di ricorrere ai provvedimenti sanciti già nell'articolo antecedente.

DI POLLONE. Io farò solo un'ipotesi, la quale può trovare acconciamente qui il suo luogo.

Quando leggo nell'ultimo paragrafo che si tratta di sopprimere che essa delibererà nelle mensili sue tornate sull'impiego da farsi dei fondi e sopra ogni altro emergente che le sarà sottoposto, ritengo che può accadere il caso in cui vi siano molti fondi in cassa, e questa Commissione avrà da destinare il modo secondo il quale dovranno impiegarsi, ovvero avrà da decidere se dovranno essere collocati in rendite, e in quale natura di rendite, ed al momento in cui convenga acquistarle; insomma questa Commissione dovrà decidere sul collocamento più utile per la Cassa. Quindi non mi pare che nella supposizione del senatore Cristiani sia stato preveduto questo caso. Io credo che appunto questo paragrafo vi accennasse.

DES AMBROIS, relatore. Io credo di dover rendere conto dei motivi per cui la Commissione ha tolto questo paragrafo. Egli è perchè ha creduto dover essenzialmente modificare la natura delle attribuzioni, le quali nel progetto del Ministero si volevano dare alla Commissione di sorveglianza.

Secondo il progetto questa Commissione avrebbe avuto non solamente l'incumbenza di sorvegliare l'amministrazione, ma avrebbe presa ingerenza nell'amministrazione stessa sia per autorizzare le anticipazioni, sia per concorrere ad altri atti veramente amministrativi.

Ora, come osservava la Commissione nella sua relazione, sarebbe stato incompatibile un'attribuzione coll'altra; chi controlla non può amministrare, perchè controllerebbe se stesso; per conseguenza si è creduto di proporre che si dependesse questo paragrafo, in quanto che avrebbe dato funzioni amministrative alla Commissione di sorveglianza. Una sola delle attribuzioni comprese nel paragrafo pareva conciliabile colla sua missione di controllo perchè non è ufficio di amministrazione ordinaria; ella è l'attribuzione di applicare all'acquisto di rendite del debito pubblico l'eccezione dei fondi di cassa riconosciuta nelle tornate mensili. Ora questa incumbenza è già data alla Commissione di sorveglianza nell'articolo 16 del progetto della Commissione, dove è detto: « I fondi che nelle ricognizioni mensili, di cui all'articolo 20, risultassero sovrabbondanti ai prossimi bisogni di anticipazioni, potranno essere convertiti nell'acquisto di rendite ed effetti del debito pubblico sulla proposta della Commissione di sorveglianza di cui all'articolo 23. » Per conseguenza le attribuzioni che avrebbe potuto esercitare relativamente all'impiego dei fondi la Commissione di sorveglianza, in virtù del paragrafo del quale si tratta, non avrebbero più potuto essere che un'ingerenza nel concedere le anticipazioni, e

così in cose di mera amministrazione ordinaria, e non compatibili col carattere d'istituzione di controllo che gli si voleva assegnare.

Tutto ciò non impedisce che nelle tornate mensili la Commissione di sorveglianza faccia delle osservazioni in via di controllo anche sull'impiego dei fondi, ma saranno semplici osservazioni, non sarà un'ingerenza propriamente amministrativa.

La Commissione somministrerà, ma anche in questo caso invigilerà e controllerà.

CRISTIANI. Aveva premesso che veramente nel modo in cui il paragrafo era esteso nel progetto poteva dar luogo a supporre che quell'incumbenza che si voleva affidare alla Commissione di sorveglianza avrebbe avuto un tal qual carattere di amministrazione; quindi ero d'accordo colla Commissione che ciò non era conveniente, ma non posso del pari essere d'accordo colla medesima nel credere che l'attribuire alla Commissione di sorveglianza l'incarico di determinare fino a qual concorrente si potranno destinare i fondi all'uso di anticipazioni sia un volerle affidare un vero oggetto di amministrazione.

Altra cosa è stabilire le basi secondo cui chi amministra dovrà operare, altra cosa è amministrare.

Vi sarebbe amministrazione vera se la Commissione di sorveglianza volesse al fondo tale o tale dare la tale o tale destinazione in anticipazione; ma non vedo che sarebbi amministrazione, per parte della Commissione di sorveglianza, quando essa stabilisse i limiti, la base su cui la Commissione permanente potrà amministrare, e così, a cagion d'esempio, prescrivesse che il fondo tale dovrà essere riservato per i rimborsi, il fondo tale dovrà essere convertito in anticipazioni, lasciando poscia intieramente alla Commissione permanente di provvedere in conformità di tali casi.

Risponderò poi con questa opportunità all'onorevole senatore Di Pollone: che veramente nel mio primo emendamento aveva preveduto i tre casi che la Commissione di sorveglianza nelle sue tornate mensili dovesse determinare sia l'ammontare del fondo da ritenersi in cassa per i rimborsi, sia l'ammontare del fondo destinato alle anticipazioni, sia l'ammontare dei fondi impiegati in acquisto di rendite; ma poi, siccome relativamente all'acquisto di rendite e di effetti sul debito pubblico avevo osservato che un articolo antecedente vi provvedeva, ho pensato che era inutile di contemplarlo, e mi sono limitato alla sola fissazione del fondo di rimanenza, il quale implicitamente importava la fissazione del fondo delle anticipazioni, il quale consisterebbe di tutto l'ammontare non riservato per i rimborsi, e per destinare in acquisto di rendite e di effetti del debito pubblico. Tale è stato il motivo per cui aveva ridotto l'emendamento alla sola prima parte.

Terminerò con un'osservazione, ed è che, postochè il ministro crede che, mediante la disposizione già data anteriormente e facilità di ricorrere alla cassa delle finanze, si potrà provvedere opportunamente al servizio, io più non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Non resta dunque che a votare l'articolo 24. Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Do lettura dell'articolo 25:

« Alla Sessione annuale del Parlamento il presidente della Commissione, a nome della Commissione stessa, rassegnerà una relazione scritta alle due Camere sulla direzione morale e sulla situazione materiale della cassa. »

(È approvato.)

« Art. 26. Le discipline di contabilità attualmente vigenti pel servizio della cassa sono mantenute, salvo quelle successive modificazioni che si riconoscessero necessarie, le quali dovranno essere concertate tra i dicasteri dell'interno, dei lavori pubblici e delle finanze, e sancite con reale decreto, sulla relazione del capo di quest'ultimo dicastero. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 27 corrispondente al 25^o ministeriale :

« Il tesoriere incaricato del maneggio dei fondi di detta cassa alla scadenza dell'anno finanziario corrispondente a quello stabilito per le contabilità dello Stato rimetterà allo amministratore capo il suo conto particolareggiato di caricamento e scaricamento corredato di tutti i necessari documenti, il quale, dopo che sarà stato sottoposto alla Commissione di vigilanza sarà dal detto amministratore capo firmato e trasmesso al magistrato della regia Camera dei conti per le definitive sue verificazioni.

« Questo conto verrà stampato e pubblicato colla relativa deliberazione della Camera. »

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola per una semplice osservazione di redazione.

In fine di questo articolo si era preposto di dire : « Questo conto sarà stampato e pubblicato colla relativa deliberazione della Camera. » Il conto, io credo, seguirà a tenersi nel modo esattissimo con cui è stato tenuto dietro un modello dato dalla Camera dei conti. Ora questo conto, chiamato conto di cassa o d'amministrazione, è un grosso volume in carta grande reale della grossezza di 2 o 3 pollici; ogni anno si rinnova.

Non vorrei che si intendesse con tal locuzione doversi stampare questo volume; epperò invece di dire : « Questo conto verrà stampato, » ecc. direi : « I risultati finali di questo conto verranno esposti in un progetto che sarà stampato e pubblicato colla relativa deliberazione della Camera. »

CIBRARIO. Il ristretto del conto.

DES AMBROIS, relatore. Confido che questo si opererà, perchè non si tratta che di applicare alla Cassa dei depositi quello che attualmente si pratica pel debito pubblico.

Le leggi vogliono che il conto del debito pubblico sia pubblicato; e veramente si pubblica un volume che ha un po' l'ampiezza temuta dal signor ministro; ma poichè questa pubblicazione non presenta alcuna difficoltà pel debito pubblico, può credersi che non l'incontrerà per la Cassa di deposito, e pare sia conveniente di mantenere una perfetta parità tra le pubblicazioni che si fanno per le due amministrazioni.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Siccome queste parole vengono in fine dell'articolo 25, il quale dice che il tesoriere è incaricato del maneggio dei fondi di detta cassa alla scadenza dell'anno finanziario corrispondente a quello stabilito per la contabilità dello Stato, rimetterà all'amministratore capo il suo conto particolareggiato di caricamento e scaricamento, e questo conto verrà stampato; ora questo conto di caricamento e scaricamento è appunto quel gran libro che dico; e siccome l'articolo si riferisce a questo conto e dice : « questo conto verrà stampato, » sembra che debba essere compreso in senso troppo esteso. Se una tale disposizione fosse separata e distinta, forse l'intelligenza non ne sarebbe dubbia; ma facendo seguito alle parole « il tesoriere darà questo conto di caricamento e scaricamento particolareggiato, » pare che sia nello spirito della legge di far stampare l'intero e dettagliato conto di caricamento e scaricamento.

DI POLLONE. L'osservazione fatta dal signor ministro credo che abbia una tal quale importanza, perchè se real-

mente si avesse da stampare tutto questo, che noi chiamiamo in linguaggio amministrativo conto camerale, vi sarebbero dei volumi. Il debito pubblico appunto pubblica di questi conti, ma lo fa nella sostanza o come si dice la risultanza. Mi pare perciò che servendosi di questa locuzione si torrebbe ogni inconveniente, perciò si potrebbe dire : « La risultanza di questi conti verrà stampata e pubblicata colla relativa deliberazione della Camera. »

SCLOPIS. Mi pare che sarebbe più esatto di dire : « Il ristretto del conto » che « la risultanza, » perchè dicendo risultanza verremmo alla conclusione asciutta e finale. Io vedo nella legge che si parla di direzione morale; la direzione morale suppone un carattere morale dell'andamento, dell'esercizio di questa amministrazione: per conseguenza preferirei di dire : « il ristretto del conto, » vale a dire, le cose essenziali che tengono a tutte le parti dell'amministrazione senza discendere ai particolari e senza aggravare di troppo la spesa della pubblicazione.

DES AMBROIS, relatore. Chi farà allora questo ristretto o quadro di risultanza? Chi ne avrà la responsabilità? Forse si potrebbe evitare ogni difficoltà, riferendosi alla pratica seguita dall'amministrazione del debito pubblico, aggiungendo due parole le quali esprimano che la pubblicazione avrà luogo nella medesima conformità che i conti del debito pubblico. Con questo vi sarebbe un precedente che servirebbe di traccia e di norma precisa.

DE FORNARI. Come antico direttore del debito pubblico per tanti anni ho potuto imparare le difficoltà e le conseguenze critiche che nascerebbero se si assimilasse la disposizione a quelle che regolano l'amministrazione del debito pubblico. Questa è tenuta a sottomettere alla regia Camera e il conto di amministrazione e quello della Cassa, proprio del tesoriere. La regia Camera ha redatto un simile rendiconto per la Cassa dei depositi, e in un sistema che lo rende voluminosissimo. Esso importa un volume della dimensione che passa quella della tavola della Presidenza, contenendo nominativamente ogni articolo per categorie di depositi e di anticipazioni; il che importerebbe volume e spesa enorme, e, quel che è più, una inutilità. Io credo dunque che sia necessario adottare una di quelle espressioni che sono state proposte, come sarebbe a dire di ristretto o sunto, o come si stimerà meglio, ma non mai dire che sia simile la pubblicazione per la Cassa di deposito e prestiti a quella pubblicazione che si fa per il conto dell'amministrazione del debito pubblico.

CRISTIANI. Io appoggerò l'opinione di coloro che desiderano che si sostituisca la parola ristretto del conto alla parola conto.

Quanto alla difficoltà che faceva il relatore della Commissione, e che desumeva dal dubbio sulla persona, chi farebbe questo ristretto come pure sul modo di questo ristretto, mi pare che essa non esista, perchè dovendo con decreto reale stabilirsi il modo di esecuzione della legge, quel decreto potrà con tutta agevolezza stabilire il modulo di questo ristretto.

DI COLLEGGNO LUIGI. Qualunque sia il nome con cui si voglia indicare l'ufficio del gerente generale dell'amministrazione delle casse, io osserverò che nell'articolo 25 è detto amministratore della cassa, e che nell'articolo 26 sarebbe chiamato amministratore capo.

Io credo che in un modo o nell'altro solamente dovrebbe essere chiamato nei due articoli; credo però che sia meglio riformar questo, giacchè l'altro è già approvato; e ciò potrebbe ottenersi togliendo la parola capo dopo quella di amministratore.

PRESIDENTE. Si propone di cancellare la parola *capo*, e dire soltanto *amministratore*. Si è quindi proposto di dire *sunto* invece di *ristretto*, come più usuale di quest'ultima parola: credo che il ministro dei lavori pubblici non avrà difficoltà di acconsentire.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Acconsento.

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis trasmette quest' emendamento:

« Verrà stampato un ristretto di questo conto a diligenza dell'amministrazione del debito pubblico, e tale ristretto verrà pubblicato colla relativa deliberazione della Camera. »

Domando se è appoggiata questa redazione.

(È appoggiata.)

ALFIERI. Domando la parola.

Quell'amministrazione a cui si è tolto il *capo* (*Harità*), merita una ricompensa: io direi di ripetere quelle parole che stanno nell'articolo 21: « *Direttore generale dell'amministrazione del debito pubblico, amministratore della cassa.* »

DE FORNARI. Domanderei la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE FORNARI. Io osservo, rileggendo l'articolo 25, che è il tesoriere incaricato del maneggio dei fondi della cassa, che i conti li deve rimettere all'amministratore capo, e che dopo che sarà stato sottoposto alla Commissione di vigilanza sarà dal detto amministratore firmato e trasmesso al magistrato della regia Camera dei conti per le definitive sue verificazioni.

Io faccio osservare che l'amministrazione del debito pubblico, amministratrice dei depositi e prestiti, presenta alla Commissione un doppio conto: prima quello di sua amministrazione e poi il conto del tesoriere. Qui pare che sia disposto che sia pubblicato il conto del tesoriere approvato dalla Commissione; a me pare che sia insufficiente, perocchè si debba pubblicare anche un conto di amministrazione, un conto completo e non solamente il conto di cassa del tesoriere. Questo articolo, secondo me, sarebbe appunto da rimandare alla Commissione per essere modificato in questo senso.

DES AMBROIS, relatore. Risponderò all'onorevole senatore De Fornari, che relativamente al debito pubblico si è introdotto un doppio conto, un conto morale ed un conto di cassa da trasmettersi l'uno e l'altro alla Camera dei conti, perchè quell'istituzione fu fondata in epoca diversa dalla nostra; per la Cassa dei depositi vogliamo anche un doppio conto, ma solo il conto di cassa si dee trasmettere alla Camera dei conti, giacchè il conto morale si rassegna al Parlamento, e consiste nella relazione che la Commissione di sorveglianza dee sottomettere annualmente alla Camera legislativa sull'andamento e la situazione della cassa medesima.

DI POLLONE. Nello stato attuale delle cose vi sono due conti: il conto che si presenta dal tesoriere all'amministratore onde ottenerne le sue deliberazioni, ed il conto morale amministrativo che è fatto dall'amministrazione e rassegnato ora al Parlamento; non v'ha dubbio che quel conto dee essere pure presentato alla regia Camera dei conti; credo quindi in seguito di ciò che vi sia realmente ancora qualche cosa da studiare, ed appoggierei la proposizione del senatore De Fornari, di rimandare alla Commissione lo studio di quest'articolo, perchè avendo stabilito anche che deve essere pubblicato il ristretto del medesimo, sarà anche necessario di stabilire un modo per la sua compilazione.

DES AMBROIS, relatore. Io debbo di nuovo osservare che non credo sia questo conforme allo spirito della legge; vi sono bensì due conti, ma secondo l'economia e lo spirito

del progetto ed anche delle disposizioni già votate dal Senato, la Camera dei conti non ha controllo alcuno sull'andamento morale della cassa. Essa non può essere chiamata che ad esaminare il conto materiale. Il conto morale debb'essere riservato al Parlamento, perchè al Parlamento spetta il controllo morale dell'amministrazione della cassa.

DE FORNARI. Io debbo ancora fare qualche osservazione, perchè se vogliasi entrare nell'opinione che manifestava l'onorevole senatore relatore, che si dovesse cioè per quanto era possibile assimilare il conto che dovrà pubblicarsi della Cassa dei depositi e prestiti a quello del debito pubblico nell'altra sua gestione, bisognerà in questo senso dare al pubblico appagamento intero, tanto per il conto d'amministrazione, come del conto materiale dei fondi maneggiati dal tesoriere. L'amministrazione ha obbligo di curare l'introito di tutte le somme che competono alla Cassa, spiegare l'uso che ne è stato fatto; ora tutto questo non collima col conto del tesoriere, insufficiente quindi a presentare tutti i dati necessari al pubblico appagamento.

Per conseguenza io credo che il conto che si deve pubblicare non può limitarsi solamente al conto materiale pecuniario del tesoriere, ma deve comprendere anche quello della amministrazione stessa.

Il modo poi con cui debba venire questo sunto compilato potrà essere oggetto del regolamento a sancirsi con decreto reale successivamente, e potrà esser appunto suggerito in parte nella proposizione della Commissione, alla quale perciò insisto acciò sia questo articolo così importante rimandato.

DES AMBROIS, relatore. Anche il desiderio dell'onorevole senatore De Fornari è soddisfatto dalla redazione della Commissione: o si tratta del conto materiale, e questo, secondo il progetto della Commissione, è pubblicato colla deliberazione della Camera dei conti; ovvero si tratta del conto morale, il quale consiste essenzialmente nel rapporto che la Commissione di sorveglianza fa al Parlamento, e riguardo a questo conto si è già osservato nella relazione della Commissione che esso verrà pubblicato negli Atti del Parlamento. Nel progetto del Ministero si era prescritta espressamente questa pubblicazione.

La Commissione non ha creduto necessario di ciò esprimere, perchè basta che sia rassegnato quel rapporto al Parlamento e per renderlo pubblico negli Atti della Camera.

Potrà dunque il pubblico essere pienamente edotto, vedrà il conto morale presentato alla Camera, il quale sarà propriamente quel ristretto che desidera il senatore De Fornari, ristretto che sarà formato colle maggiori guarentigie, ed avrà una vera autorità perchè sarà presentato dalla Commissione di sorveglianza in cui saranno rappresentate le Camere legislative ed i primari corpi dello Stato. Vedrà poi il conto materiale, ossia conto di cassa rassegnato alla Camera dei conti e saranno fissate le sue idee dalle deliberazioni susseguenti.

DI POLLONE. Dalle spiegazioni date dall'onorevole relatore, mi pare che si possa trarre la conseguenza che la pubblicazione di questo conto, quale sarà stato presentato alla Camera dei conti, non è più necessaria, perchè si tratta dello stato della cassa, la relazione della Commissione di verifica- zione lo porrà in chiara luce, e si potrà perciò avere una chiara idea del medesimo. Le operazioni poi della cassa risulteranno dai conti che verranno presentati al Parlamento; quindi non so capire qual altra utilità vi sia a pubblicare questo conto.

DES AMBROIS, relatore. Io credo che tuttavia siavi una grande utilità che si facciano le due pubblicazioni perchè il

controllo della Camera è un controllo giudiziario diverso dal controllo del Parlamento; uno e l'altro hanno un ufficio speciale importantissimo, e giova che il pubblico veda i risultati dell'uno e dell'altro, perchè potrà paragonarli, e così verrà a conoscere per intero e con esattezza i risultati dell'amministrazione.

Un analogo sistema si pratica nei paesi costituzionali nei conti generali dello Stato: per questi avvi pure un doppio controllo, quello della Camera legislativa e quello giudiziario delle Corti dei conti. Sono pubblicati i conti morali presentati dai ministri ai Parlamenti, e sono inoltre pubblicate le operazioni delle Corti dei conti; così da una parte il pubblico conosce l'andamento morale dell'amministrazione e dall'altra parte è edotto sovra tutti i particolari della contabilità pubblica, ed ha risultati di cifre che può confrontare colle deliberazioni del Parlamento per apprezzare sul suo complesso il vero andamento dell'amministrazione.

DE FORNARI. Mi duole di trovarmi tuttora in opposizione al parere espresso dall'onorevolissimo preopinante, tanto più essendo egli relatore della Commissione; ma io debbo osservare che questi articoli ad ogni modo sembrano fare un doppio impiego di pubblicazione, e che nella maniera con cui sono concepiti, non essendo ben determinato l'oggetto dell'una e dell'altra pubblicazione, potrà essere incerto come debba essa venir coordinata. Per questo ripeto che ad ogni modo mi pare molto opportuno il rimandare questi due articoli alla Commissione, affinchè coordinandoli possa meglio chiarirli e formularli.

Io non insisterei su questa proposizione se la legge potesse essere discussa e votata oggi; ma giacchè si deve essa rimandare per altri articoli alla Commissione, questo rinvio non porterebbe incaglio veruno; ne rinnovo la proposizione.

PRESIDENTE. In quest'articolo hanno avuto luogo tre emendamenti, di cui parlerò dopo che sarà risolta la questione pregiudiziale, che è quella di rimandare alla Commissione questi emendamenti perchè sieno coordinati.

Domando se la proposizione sospensiva è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Vengo adunque agli emendamenti, i quali sono tre. Il primo è del senatore De Fornari, pel quale vorrebbe che non solo il conto del tesoriere, ma anche il conto morale di questa cassa fosse comunicato alla Camera dei conti a malgrado che questo debba essere separatamente presentato all'esame del Parlamento.

DE FORNARI. Ritiro quest'emendamento.

PRESIDENTE. Passeremo al 2°, il quale è del senatore Alfieri.

La Camera ha dimostrato di approvare che si tolga dalla menzione dell'amministratore l'aggiunta di capo. Vorrebbe ora che in vece di amministratore, si dicesse direttore generale del debito pubblico.

Chi approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Il 3° è quello che da prima si discusse, cioè se alle parole questo conto si debba dire il ristretto di questo conto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Metto dunque ai voti l'intero articolo 27 colle modificazioni testè votate.

(È adottato.)

C'è ancora l'emendamento Sclopis, il quale dice:

« Verrà stampato un ristretto di questo conto a diligenza

dell'amministrazione del debito pubblico, e tale ristretto verrà pubblicato colla relativa deliberazione della Camera. »

SCLOPIS. Il mio emendamento era stato determinato dall'idea di introdurre la parola ristretto invece di quella di risultanza che il ministro dei lavori pubblici aveva proposta. Sorto il dubbio nella discussione a chi spettasse di comporre questo ristretto, per antivenire il medesimo, io indicai che ciò doveva aver luogo a diligenza dell'amministrazione del debito pubblico, la quale è incaricata anche della cassa dei prestiti.

Io posi quest'avvertenza dietro il dubbio levato nella discussione, e credo che il provvedere determinatamente in questa materia tocchi piuttosto alla legge che non ad un decreto reale, perchè trattandosi di conti, d'ultimo esame in materia d'amministrazione, non credo prudente e dicevole di rimetterla solo alla formalità d'un decreto reale. Ed è per ciò che, determinato da ciò che si disse nella discussione, e in previsione anche di altre difficoltà che possono sorgere, aveva proposto quell'emendamento, il quale da principio non era stato eccitato che coll'idea di contrapporre la parola ristretto alle parole risultati o conclusioni finali.

PRESIDENTE. Siccome la parte principale di quest'emendamento, consistente nel surrogare la parola ristretto alle parole di risultati finali è stata già approvata dal Senato, altro non havvi di più di ciò che vi è detto fuorchè la clausola a diligenza dell'amministrazione del debito pubblico.

Chi crede che queste parole a diligenza dell'amministrazione del debito pubblico debbano far parte dell'ultimo paragrafo dell'articolo già votato, si levi.

COTTA. Io osserverò che l'amministrazione del debito pubblico non ha niente a che fare con questa cassa. Essa dipende bensì dal direttore del debito pubblico, ma, lo ripeto, l'amministrazione ha nulla di comune con questa cassa, e perciò non è a sua diligenza che debba essere fatta la pubblicazione di questi conti.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SCLOPIS. Richiamo la discussione all'articolo 22 del progetto della Commissione.

Essendo stato preso l'ente morale in questa parte, che è la parte primitiva che stabilisce la dipendenza, dunque io ho ripetuto le parole dell'ente morale.

DE FORNARI. Ed è anzi stato ripetuto e già ebbi a notare tale duplicazione fra l'articolo 1 e l'altro ora citato.

DES AMBROIS, relatore. Osserverò che se nulla venne espresso, s'intende che questa disposizione è lasciata al dominio de' regolamenti; vuol dire che i regolamenti, che sono riservati nella legge, provvederanno anche a questo. Ora, io non vedo alcun inconveniente a che questa materia secondaria sia lasciata ai regolamenti; il principio è sanzionato per legge, la legge vuole che sia fatto un ristretto, vuole che il ristretto sia pubblicato: il modo di fare questa pubblicazione mi pare cosa d'importanza veramente minore.

DI POLLEONE. Non è men vero che l'osservazione fatta dal signor senatore cavaliere Cotta, solleva una questione assai delicata. La legge, non v'ha dubbio, sottopone all'amministrazione del debito pubblico la direzione di questa cassa: nello stato attuale delle cose non è l'amministrazione che vi abbia ingerenza; si è il direttore generale dell'amministrazione del debito pubblico che è incaricato della direzione di questa cassa.

Ora io temo che qualora non si venisse a sciogliere il dubbio nato in questo momento, ne vengano complicazioni,

mentre l'amministrazione del debito pubblico qual ingerenza potrà avere con una Commissione di sorveglianza, con una Commissione permanente?

Io pregherei quindi il signor ministro a voler sciogliere questa difficoltà.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Qui non è il direttore a cui è affidata quell'amministrazione.

DI POLLONE. Ma la legge la pone sotto all'amministrazione.

DES AMBROIS, relatore. Domando permissione di leggere l'articolo 1 del regolamento del 13 agosto 1840, che non offra difficoltà di esecuzione, e nemmeno diede luogo a dubbi.

Ivi si dice:

« Il direttore generale, il vice direttore, il segretario generale ed il cassiere dell'amministrazione del debito pubblico eserciteranno il loro ufficio anche per la cassa di depositi e di anticipazioni di fondi per i lavori pubblici.

« Lo stesso si farà dal verificatore alla cassa sotto la dipendenza del commissario di S. M. presso l'amministrazione. »

Dunque c'è qualche cosa di più che la dipendenza della Cassa dal direttore generale del debito pubblico; è veramente che un'amministrazione è annessa all'altra.

DI POLLONE. Faccio osservare che il direttore generale e il vice-direttore non fanno che una persona sola, perchè quando vi è uno, non ha ufficio l'altro. Il cassiere naturalmente è conservato come la legge ha determinato: vi è pure il segretario; ma vi è un Consiglio che compone l'amministrazione. Questo Consiglio avrà o non avrà ingerenza? (No! no!)

Ebbene, io capisco già la risposta, ma credo che sia utile che questa risposta sia data in modo ufficiale; ed è perciò che mi era fatto lecito di pregare il signor ministro a voler dichiarare come il Governo l'intendesse.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Si è detto che la direzione della Cassa continuerà ad essere affidata alla amministrazione del debito pubblico, ma con ciò non si è inteso certamente che la medesima debba attendere alla gestione o maneggio della Cassa, la quale è sorvegliata dalla Commissione di vigilanza, ma solo che eserciti sull'andamento generale delle sue operazioni una alta direzione a maggior fiducia e garanzia del pubblico.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione intese che la amministrazione del debito pubblico debba rimanere estranea all'amministrazione di questa Cassa; questo emerge bastantemente dal complesso delle disposizioni di questo progetto. Dal momento che vi è una Commissione di sorveglianza per le anticipazioni, non potrebbe ingerirsi l'amministrazione del debito pubblico senza inceppare gli altri corpi stabiliti da questa legge.

PRESIDENTE. Rimetto sotto gli occhi del Senato la questione, come si presenta, dopo votata la surrogazione della parola ristretto a quella che era stata progettata dalla Commissione; altro non resta a riconoscere se non se la clausola « a diligenza dell'amministrazione del debito pubblico, » debba o no essere inserita nella legge. La difficoltà sostanziale che si mostra in questa ampliazione dell'articolo dipende da che la Commissione crede che sia materia da potersi spiegare per mezzo del regolamento, mentre si crede invece da altri bastantemente importante per dover formare articolo di legge. Quindi chi ciò crede, voti nell'emendamento Sclopis; e chi crede che possa supplirsi con disposizioni regolamentarie, può votare contro quello.

Metto ai voti l'emendamento, ossia le parole « diligenza.

SCLOPIS. Sono fuori del regolamento, perchè io, come altri molti abbiamo parlato più di tre volte sullo stesso soggetto; ma il Senato mi perdonerà se io mi permetto ancora di spiegare il mio pensiero.

Ho messo l'amministrazione del debito pubblico, perchè già si è votato nell'articolo 22 quest'espressione in cui si è stabilito quest'amministrazione come amministratrice della Cassa dei prestiti; mi pare che adesso se venissimo a modificare quest'idea, forse la legge non sarebbe più consona con sè stessa. Si parla di un'amministrazione incaricata di disporre questi conti. Sembrami per conseguenza che avendo preso un ente morale come direttore di questa Cassa, sia bene di ripetere la stessa locuzione anche in questa parte, la quale non è che di mera esecuzione.

GIOIA. Io crederei che l'aggiunta proposta dal senatore Sclopis sia per riuscire inopportuna in questo senso, che potrebbe cioè avvalorare la difficoltà messa in campo dal senatore Di Pollone, e far credere che realmente l'amministrazione della Cassa dei depositi faccia parte dell'amministrazione del debito pubblico. Questo non era nel concetto di coloro che hanno proposta la legge; non vi è che il direttore, il quale abbia l'ingerenza attribuitale dalla legge medesima.

Negli articoli 1 e 16 è stato detto che la Cassa dei depositi continuerà ad esistere presso l'amministrazione del debito pubblico, ma si noti bene che la legge dice, che la Cassa dei depositi continuerà ad esistere presso l'amministrazione e non nell'amministrazione: differenza questa rimarchevolissima. E vale a dire che l'amministrazione del debito pubblico porge la comodità del suo impianto per le emergenze, per gli interessi, per i bisogni della Cassa dei depositi, ma non vuol dire che l'amministrazione del debito pubblico si identifichi, si confonda coll'amministrazione della Cassa dei depositi.

SCLOPIS. Io prego il Senato di osservare le ultime parole dell'articolo 22: « e continuerà parimente ad essere affidato all'amministrazione del debito pubblico. »

ALFIERI. Dunque continuerà a trovarsi nella posizione in cui trovavasi prima; e per amministrazione del debito pubblico finora s'intendeva unicamente il direttore, il cassiere, il segretario e il vice-direttore.

Aggiungerò che se si volesse ammettere l'emendamento del senatore Sclopis sarebbe tenuto poi a dire il direttore e non l'amministratore, in quanto che in principio dell'articolo medesimo è detto che il tesoriere presenterà non all'amministrazione, ma al direttore, dunque sarebbe a diligenza di queste cui è stato presentato il conto che sarà pubblicato, se si vuole.

SCLOPIS. Se intendono restrittivamente l'articolo 22 applichino quest'interpretazione a quest'articolo; per me non fo difficoltà. Solamente desidero che le varie disposizioni siano coordinate insieme, e desidero che tutto ciò che ha rapporto alla preparazione dei conti sia stabilito per legge. È così vero che vi ha quest'importanza, che nel senso stesso del Senato si sono elevate molte e gravi difficoltà, le quali è meglio rescindere da principio, che non assoggettarle alla discussione dell'opinione pubblica ulteriormente.

DI POLLONE. Domando la parola per un fatto personale.

Io argomentai dalle parole dette dal senatore Gioia che io ho sollevato una difficoltà, e come io fossi d'opinione che questa difficoltà esistesse realmente, io desidero di chiarire la mia idea: questa era nel senso assolutamente che non dovesse l'amministrazione essere diversamente di quella; io desiderava che risultasse da...

PRESIDENTE. Credo di aver già posto sufficientemente

sotto gli occhi del Senato la portata dell'emendamento Sclopis; chi lo crede materia di regolamento, lo rigetterà.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Sclopis.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

(Gli articoli 28 e 29 sono approvati senza discussione. — Vedi volume *Documenti*, pag. 608.)

« Art. 30. Il Governo potrà con decreti reali, sentito il Consiglio di Stato, autorizzare la Cassa a ricevere, mediante l'interesse di cui all'articolo 5, depositi fatti da altre amministrazioni o casse pubbliche civili o militari, quando ne riconosca la convenienza nell'interesse reciproco di queste amministrazioni e della Cassa. »

CRISTIANI. Quest'articolo si riferisce all'articolo 5. Dice, cioè, che il Governo dà autorità alla Cassa di ricevere i depositi, ecc., mediante gl'interessi, di cui all'articolo 5. Ora nell'articolo 5 vi sono quattro nature di interessi, cioè del 4, del 3 1/2, del 3 e del 2.

Non può farsi dubbio circa all'interesse del 3, perchè relativo solo ai depositi giudiziari; ma si può fare questione circa al punto di sapere se l'interesse sarà dovuto del 4 o del 3, ovvero del 2.

Suppongo che probabilmente l'interesse del 4 o del 3 1/2 contemplato nei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 è veramente quello cui si riferisce quest'articolo 5. Se tale è l'opinione della Commissione, mi pare che dovrebbe esprimerlo nell'articolo, e dire: *mediante gl'interessi di cui nei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5.*

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Qui si credette superfluo di determinare le varie quote d'interesse fissate all'articolo 5 per trattarsi di una disposizione di massima generale comprensiva dei depositi fatti da altre amministrazioni e casse pubbliche, civili o militari quando ne riconosca la convenienza nell'interesse reciproco di queste amministrazioni e della Cassa, salvo ad applicare, nel caso concreto dell'effettuazione di taluno di questi depositi, quelle disposizioni del citato articolo 5, che saranno del caso.

Parve dunque più conveniente che nell'atto stesso dell'operazione vengano determinate le discipline e le quote d'interesse a pagarsi secondo la natura e la durata del deposito.

In conseguenza del che il Governo, nel provocare all'occorrenza l'emaneazione del decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, nello stesso decreto determinerà volta per volta l'interesse che reciprocamente le amministrazioni ravviseranno conveniente di pagare e di ricevere purchè non si eccedano i limiti stabiliti dall'articolo 5.

CRISTIANI. L'opinione del signor ministro non è consentanea al senso dell'articolo 30, perchè l'articolo 30 dice in modo esplicito: « mediante l'interesse di cui all'articolo 5, » e non già « mediante quell'interesse che d'accordo sarà stabilito, o che l'amministrazione riconoscerà conveniente di stabilire, » e neppure « nei limiti di cui all'articolo 5, » ma dice esplicitamente: « mediante l'interesse di cui all'articolo 5. » Dunque se l'opinione del Ministero è quella che si adotta dalla Commissione, bisognerebbe esprimere l'articolo in modo diverso, perchè esso non corrisponde al concetto del ministro. Se poi l'opinione della Commissione (come credo) era di riferirsi semplicemente alle quote stabilite nell'articolo 5, bisognerà determinare quali fra queste quote siano applicabili all'articolo 30.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione non ha veduto la necessità di determinare l'interesse altrimenti che riferendosi in termini generali all'articolo 5, perchè mediante que-

sta redazione s'intenderà dovuto l'interesse secondo la categoria cui apparterrà il deposito; e questo è il senso che volle esprimere la Commissione. Se sarà un deposito a mora determinata non minore di due anni sarà l'interesse del 4: se sarà un deposito a mora determinata minore di due anni, sarà del 3 e mezzo: se sarà un deposito a mora indeterminata, sarà del 3. Dei depositi fatti da particolari non può esser il caso, perchè qui si tratta sempre di casse pubbliche; nemmeno può trattarsi dei depositi provinciali nei quali è già provveduto con altre disposizioni. Se saranno depositi inferiori a lire 200 non sarà dovuto alcun interesse, e nemmeno sarà dovuto quando si tratti di un deposito fatto per meno di 60 giorni.

Tutte queste gradazioni volevano essere ammesse, ma tutte sono espresse nell'articolo 5, e perciò la Commissione ha creduto più semplice e più naturale il riferirsi semplicemente a quest'articolo.

PRESIDENTE. Il senatore Cristiani propone che alla menzione dell'articolo 5, si aggiunga quella dei paragrafi terzo e quarto del medesimo.

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Dunque pongo ai voti l'articolo quale fu concepito dalla Commissione.

(È approvato.)

Siccome il Senato ha deliberato...

STARA. Rimane ancora l'articolo 29 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Il ministro ha aderito alla redazione della Commissione, di modo che fin d'allora s'intese che non si voterebbero che trenta articoli. Siccome il Senato ha adottato che passi alla Commissione l'articolo 15, non si può compiere il voto della legge fino a che questo lavoro sia presentato.

ALFIERI. Poichè il Senato ha rimandato alla Commissione quest'articolo, essa bramerebbe sapere se il Senato non intenda comprendere nel mandato la revisione della legge, e ciò tanto più che vi ha una circostanza, la quale è bene che il Senato abbia presente prima che la Commissione operi secondo il suo intendimento; questa è che sfuggì alla Commissione come al capo II, dove si tratta dell'impiego dei fondi della Cassa, essendosi gran parte di questa legge ritratta dalla francese, si è usata una parola che presso noi non calerebbe all'uopo, voglio dire la parola *anticipazioni* che trovasi all'articolo 17 della Commissione. Questa potrebbe generar confusione, poichè al primo articolo di quel capo è detto (*Vedi sopra*). L'articolo seguente dice: « le anticipazioni e gli acquisti di rendite del debito pubblico dovranno, » ecc. Con ciò parmi che intendasi altra cosa che i prestiti, di cui è caso nell'articolo precedente; sicchè per levare ogni equivoco, sarebbe bene il sostituire nel detto articolo la parola *prestiti* già usata.

DI POLLEONE. Proporrei al Senato che, siccome la legge vnoisi rimandare alla Commissione per i motivi che già si accennarono, si dia pure la facoltà alla Commissione stessa di rivedere quell'espressione: « d'amministrazione del debito pubblico, » mettendo invece: « direzione generale del debito pubblico » che mi pare sia stata implicitamente ammessa dal Senato.

ALFIERI. Ma siccome questa dizione è sempre accompagnata dalla parola continuerà pare che il periodo non esista, e forse non vi è una tale necessità.

SCLOPIS. Allora sarebbe bene di citare e i decreti e i provvedimenti regii ai quali si riferisce questa legge...

Un senatore. Ciò è già definito.

DI POLLONE. Non insisto.

PRESIDENTE. Farei osservare che si tratta d'articoli già votati, che si tratta d'osservazioni relative a fatti continuati, notorii e scevri da ogni dubbio. Io non posso adunque porre ai voti se non che la proposizione fatta dal marchese Alfieri, che si è di mettere d'accordo le parole « anticipazioni e prestiti » acciò che non paia che la prima significhi cosa differente dalla seconda.

Se non v'ha osservazione sopra di questo, io avrò per inteso che il Senato ha in animo che il mandato della Commissione si estenda anche a questa piccola rettificazione; con ciò la legge è per ora ultimata.

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER
SUSIDIARE L'EMIGRAZIONE ITALIANA.**

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno per una comunicazione del Governo.

GALVAGNO, ministro dell'interno, presenta il surriferito progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 531.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito per l'opportuna disamina.

**RELAZIONE E DISCUSSIONE GENERALE SUL PRO-
GETTO DI LEGGE INTORNO ALLA BANCA NAZIO-
NALE.**

PRESIDENTE. Propongo ora al Senato di udire la seconda relazione segnata nell'ordine del giorno, vale a dire il rapporto sullo stabilimento della Banca nazionale. Invito la Commissione a voler prendere il suo posto.

La parola è al relatore della Commissione senatore Cotta.

COTTA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 496.)

PRESIDENTE. Se v'ha chi voglia giovare dell'apertura della discussione generale, havvi ancora tempo ad udire qualche discorso. Io perciò la dichiaro aperta.

ALFIERI. Io domanderei la parola per dire poche cose sul complesso della legge.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Certamente il Senato avrà avvertito che il progetto di legge, il quale è ora sottoposto alle sue deliberazioni, si compone di tre leggi distinte: l'una, mercè la quale si vorrebbe ridurre in principio generale l'attivazione delle banche; la seconda è quella che dà norme precise alla Banca, prima di Genova ed ora nazionale; la terza che dà l'autorizzazione di emettere una serie di obbligazioni dello Stato al portatore per la capitale somma di 18 milioni sulle stesse basi. La prima parte del progetto di legge ha sicuramente il merito della concisione e della semplicità perchè si riduce tutta all'articolo primo.

Io tuttavia avrei preferito che, anche a scapito di una parte di questo merito di concisione e di semplicità, si fosse la legge espressa in modo da non dar luogo a nessun dubbio, a nessun equivoco; ma questo parmi che dall'articolo primo possa in qualche modo sorgere; poichè ci si dice che niuna banca di circolazione potrà d'ora innanzi attivarsi nello Stato, né quelle che esistono confondersi con altre, se non in forza d'una legge. A fronte di questo principio così enunciato, si potrebbe credere che l'esistenza di una banca dipenda da un certo tal quale arbitrio. Ora io credo che sarebbe stato anzi

desiderabilissimo che l'istituzione delle banche si estendesse fra noi; e perchè ciò possa farsi con tutto quel beneficio che se ne può aspettare, fosse necessaria una certa libertà d'azione.

Avrei quindi desiderato che di preferenza si fossero stabilite le condizioni tutte alle quali dovessero sottoporsi quei capitalisti che volessero stabilire nuove banche, ma adempite queste condizioni, fosse di diritto comune lo stabilimento delle medesime. Ho creduto dover manifestare questa mia opinione, perchè ritengo essere questa la parte più essenziale della politica economia interna e finanziaria del paese.

Bramerei perciò intendere se veramente l'interpretazione dell'articolo quale sta nel progetto che ci è sottoposto sia quella che io gli ho attribuita e quella che si è avuta in mente dal legislatore. Forse non sarò stato bene inteso.

Domando se in forza dell'articolo 1, quando alcuni capitalisti volessero associarsi per istituire una nuova banca, possa loro essere negata tal facoltà per legge, ovvero, se adempiendo le condizioni cui vien sottoposta la Banca nazionale, essi potessero considerarsi come in diritto di formare tale stabilimento.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Sicuramente una società che si costituisce, determina a sè medesima tutte quelle condizioni che crede necessarie alla sua vitalità ed al suo progresso; queste condizioni si presentano volta per volta, a termine di tale legge, al Parlamento, il quale concede o non concede, secondo che ravvisa che quella società ha raggiunto lo scopo emergente dalle condizioni per cui possa esistere con vantaggio.

Il Parlamento quindi non esercita un atto arbitrario; allorchè nega, non fa che quanto sembrò al legislatore di vedere, cioè se vi era utilità di fare o non fare quella legge. Io credo che quest'articolo voglia essere inteso unicamente in questo senso. Avrà poi luogo la discussione nel Parlamento relativamente al nome che desidereranno assumere coloro che bramano aprire banche di circolazione, e ciò dietro quella stessa discussione che successe attualmente per le strade ferrate; se il Parlamento riconoscerà la convenienza di tal legge le farà buon viso, se no la rigetterà.

ALFIERI. Spiegherò ancora meglio il mio concetto: io desiderava che la condizione nostra per questo rispetto fosse assimilata alle condizioni dell'Inghilterra, dove una legge ha prestabilite le condizioni, mediante le quali una banca si può da chiunque costituire; tali condizioni, per alcune parti severissime, sono da taluno anche biasimate, ma insomma chiunque le adempie, entra nel pien diritto di usare delle facoltà attribuite alle banche. So che vi sono altri paesi dove non è stata fatta legge regolatrice delle banche, ma vedo altresì che in questi paesi lo sviluppo del credito pubblico è stato di molto minore, certo inferiore al desiderio universale.

Io quindi continuo a pensare che sarebbe stato migliore partito l'imitare l'esempio inglese di stabilire cioè queste norme, e queste stabilite in modo assoluto lasciare che ciascuno entri in concorrenza, e provvedendo al suo interesse, concorra all'interesse generale del paese.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io acconsento al pensiero espresso dal marchese Alfieri, intorno alla convenienza che vi sarebbe di avere una legge, la quale fissasse condizioni determinate per modo che ogni società che si formi possa liberamente stabilire una banca; ma credo ch'egli per avventura converrà meco che questo debba farsi quando, nel maggiore sviluppo che prenderanno il nostro commercio e

la nostra industria, potrà apparire utile una legge simile, ed allora sarà il caso di farla. E fu pur bene che si facesse in Inghilterra dove tutto è speculazione. Ma presso di noi lo sviluppo dell'industria e del commercio non è ancora tale, ripeto, che possa richiedere una legge, la quale formoli questa condizione, quasi che ad ogni momento si potessero stabilire nuove banche.

SCLOPIS. Mi è grato che il senatore Alfieri abbia sollevata una questione, la quale ha dato luogo al ministro dell'Interno di porgere una specie d'assicurazione che credo molto importante nelle circostanze attuali. Avrei desiderato prima di tutto che non si fosse confusa una duplice materia in un solo progetto, poichè questo comincia da un principio generale, poi ad un tratto discende ad una serie di disposizioni affatto speciali. Forse questa imperfezione nasce anche da circostanze speciali; checchè ne sia, non credo buon metodo di legislatore, l'addurre questioni particolari in leggi generali, e credo che debbansi prima ammettere le leggi generali, e quindi coordinarvi le leggi speciali. Dopo di ciò mi pare che quanto disse il senatore Alfieri sia della più alta importanza, e non abbia ad essere solamente sottoposto alla condizione di uno svolgimento ulteriore del commercio. Credo che sia bene che il Ministero vi pensi, poichè se si lascia in arbitrio del Parlamento l'ammettere od il ricusare la formazione di una banca, noi cominciamo par mettere tra i ceppi i primi movimenti del commercio. La volontà di fare regolamenti in materia non governativa, la quale era una necessità nei tempi anteriori, conviene ora smetterla per la massima parte, se vogliamo lasciare che il commercio prenda la sua vita propria.

Non posso poi accordarmi col signor ministro in quanto che egli pareggia le concessioni di strade ferrate alle autorizzazioni di banche. Mi pare che queste due concessioni sieno diverse l'una dall'altra. Cosa è infatti una banca? È una speculazione commerciale, che si fa secondo gli ordini consueti del commercio, senza violare il diritto di chicchessia. Invece quando si tratta di uno stabilimento di strade ferrate, se non fosse che per le tante spropriazioni per cause d'utilità pubblica che si debbono fare, questo distarebbe assolutamente dagli elementi propri e naturali delle speculazioni commerciali.

E qui, per non dilungarmi in questa materia, la quale già si delibò sufficientemente, bramerei che si prendesse fin d'ora atto delle parole del signor ministro degli interni, alle quali soltanto vorrei che si aggiungesse « che si lascerà che il commercio nelle sue speculazioni, abbia la maggiore libertà, e che il Governo starà verso il commercio in quella sola posizione in cui debbe rimanere, vale a dire, di proteggere e tutelare gli interessi di tutti. »

GALVAGNO, ministro degli interni. Io non ho alcuna difficoltà di dichiarare ciò che ho già detto, ed ampliandolo, ove d'uopo, che nessuno più di me è persuaso della necessità della più ampia libertà nelle speculazioni commerciali. Ma se ho da dire quello che sento, veramente non credo che una legge la quale impedisca lo stabilimento di società anonime per banche di circolazione nel nostro paese sia tale da inceppare la libertà, perocchè noi non abbiamo che una banca sola, da pochi anni stabilita in Genova, quindi con molta fatica un'altra in Torino, ed ora queste due banche riunite. Non vedo pertanto grande probabilità che per qual-

che tempo la nostra industria possa prendere un immenso sviluppo.

Nè voglio poi lasciare il Senato sotto l'impressione di ciò che disse il conte Sclopis, che io abbia cioè veramente e seriamente pareggiata la concessione della facoltà di aprire una Banca nazionale, alla concessione per le strade ferrate. Questo paragone io l'ho fatto unicamente intorno al modo che terrà il Parlamento nel discutere (come lo terrà sempre questo modo, tutte le volte che si tratterà di fare di quei bills, che gli Inglesi chiamano *private bills*) le condizioni che sono stabilite da una società privata; condizioni, le quali, presentate al Parlamento, sono accettate se convenienti, rigettate se sconvenienti. Quindi non solo in questa materia e sotto questo solo aspetto, ma con ben altre materie potrebbesi giustamente stabilire il paragone tra le banche e la concessione delle strade ferrate.

BLANC. J'appuie de toutes mes forces la proposition de l'honorable marquis Alfieri, parce que je suis loin de penser que la Banque d'aujourd'hui puisse servir aux besoins du commerce. Une Banque ne peut fonctionner convenablement qu'avec des comptoirs d'escompte; et avec la Banque telle qu'elle existe en ce moment, des comptoirs d'escompte ne peuvent pas s'établir. Vous ne rendrez ses billets familiers, vous ne les rendrez utiles au pays, que lorsque vous aurez fait que la circulation de ces billets soit possible dans les provinces éloignées du siège de la Banque. Ce siège est aujourd'hui à Gênes et à Turin; la Savoie ne prendra jamais volontairement des billets qui la mettront dans l'obligation de les envoyer à Turin pour recevoir les espèces qu'ils représentent. Il convient donc que les banques se multiplient par de nouvelles concessions ou par des comptoirs d'escompte.

Je ne crois pas que la Banque existante ait le projet de créer des comptoirs d'escompte; il serait bien de laisser au commerce la faculté d'établir d'autres banques dans les localités où le besoin d'une semblable institution se fait sentir.

PRESIDENTE. Può dirsi che la discussione, benchè provocata sul complesso generale della legge, siasi ridotta alla questione particolare riguardante l'articolo primo, su quell'articolo, cioè, il quale vuole che ad ogni nuovo stabilimento o mutazione di banca debba precedere una legge.

Il Senato non ha che a risolversi di decidere formalmente questa questione allorchè voterà l'articolo primo, perchè coloro i quali credono che sia conveniente sin d'ora di avere una legge di generica applicazione a tutte le banche, non daranno il loro voto all'articolo primo, e metteranno il Governo nella necessità di presentare tosto questo progetto di legge. Intanto non essendoci altri che chiegga la parola, io domanderò al Senato se vuol tenere per chiusa la discussione.

Chi vuole tener per chiusa la discussione generale si alzi
(La discussione generale è chiusa.)

Nella seduta di domani si ripiglierà l'esame particolare della legge.

La seduta è fissata alle ore due precise.

Prego il Senato a voler calcolare la portata della parola precise.

La seduta è sciolta alle ore 5.